

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 21 aprile 2012

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 27 marzo 2012, n. 7.

Ulteriori modificazioni alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 26 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co. Re.Com.). Abrogazione della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 85)..... Pag. 3

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 28 marzo 2012, n. 3.

Disposizioni in materia di organizzazione del Sistema sanitario regionale Pag. 4

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

LEGGE PROVINCIALE 1° marzo 2012, n. 3.

Modificazioni della legge provinciale 3 novembre 2009, n. 13 (Norme per la promozione dei prodotti agricoli e agroalimentari a basso impatto ambientale e per l'educazione alimentare e il consumo consapevole)..... Pag. 5

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 marzo 2012, n. 062/Pres.

Regolamento per la concessione di indennizzi a favore delle aziende agricole operanti nel territorio della Regione per le perdite causate dal cancro batterico dell'actinidia originato da *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* nell'ambito del programma della Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - Ersra di prevenzione, controllo ed eradicazione della malattia, in attuazione dell'articolo 1 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura) Pag. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 marzo 2012, n. 063/Pres.

Regolamento per l'esercizio del riscontro amministrativo contabile dei rendiconti presentati dai funzionari delegati, di cui all'articolo 52 ter della legge regionale 21/2007.. Pag. 9

LEGGE REGIONALE 21 marzo 2012, n. 4.

Disposizioni urgenti per le elezioni amministrative del maggio 2012..... Pag. 11

LEGGE REGIONALE 22 marzo 2012, n. 5.

Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità Pag. 11

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 27 febbraio 2012, n. 10.

Modifiche alla L.R. 13.12.2011, n. 43 recante: "Modifiche alla L.R. 11.8.2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche) ed altre disposizioni regionali" e alla L.R. 28/2011..... Pag. 12



REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 30 marzo 2012, n. 5.

Modifiche agli allegati 1, 2 e 3 della legge regionale 10 maggio 2010, n. 13. Reviviscenza della legge regionale 8 maggio 1980, n. 11 Pag. 12

LEGGE REGIONALE 30 marzo 2012, n. 6.

Modifiche alla legge regionale 20 agosto 2010, n. 16 (Misure di razionalizzazione della spesa regionale) Pag. 13

LEGGE REGIONALE 30 marzo 2012, n. 7.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 24 ottobre 2005, n. 36 (Disciplina del referendum previsto dall'articolo 123, terzo comma, della Costituzione). Abrogazione della legge regionale 13 febbraio 2012, n. 4 Pag. 13

REGIONE SICILIA

LEGGE 12 gennaio 2012, n. 8.

Costituzione dell'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive Pag. 14


LEGGE 16 gennaio 2012, n. 9.

Misure in materia di personale della Regione siciliana e di contenimento della spesa Pag. 22

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 15 marzo 2012, n. 7.

Bilancio di previsione per l'anno 2012 e bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014. Stato di previsione dell'entrata Pag. 24



REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 27 marzo 2012, n. 7.

Ulteriori modificazioni alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 26 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co. Re.Com.). Abrogazione della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 85).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 15 del 3 aprile 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sostituzione dell'art. 3

1. L'art. 3 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 26 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.). Abrogazione della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 85), è sostituito dal seguente:

«Art. 3.

Composizione e durata in carica

1. Il Comitato è composto dal Presidente e da altri quattro componenti. I cinque componenti sono scelti tra persone che diano garanzia di assoluta indipendenza sia dal sistema politico istituzionale che dal sistema degli interessi di settore delle comunicazioni e che possiedano competenza ed esperienza comprovate nel settore della comunicazione nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici.

2. Il Presidente del Comitato è eletto dal Consiglio Regionale, a votazione segreta, a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora, dopo due votazioni consecutive, nessun candidato raggiunga tale maggioranza, il Consiglio procede con ulteriore votazione da effettuarsi nella stessa seduta del Consiglio Regionale e risulta eletto il candidato che riporta la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3. Gli altri componenti del Comitato sono eletti dal Consiglio Regionale, a votazione segreta, con voto limitato a tre nomi. In caso di parità è eletto il più anziano di età. Almeno un componente deve essere espresso dalla minoranza.

4. I componenti del Comitato restano in carica cinque anni a decorrere dalla data dell'elezione e non sono immediatamente rieleggibili. Il divieto di immediata rielezione non si applica ai componenti del Comitato che abbiano svolto la loro funzione per un periodo di tempo inferiore a due anni e sei mesi. I componenti del Comitato continuano ad esercitare le loro funzioni fino al giorno antecedente l'insediamento dei successori, su convocazione del Presidente del Consiglio Regionale.

5. In caso di morte, di dimissioni o di decadenza di un membro del Comitato, il Consiglio Regionale procede all'elezione del sostituto, che resta in carica fino alla scadenza del Comitato. Alle elezioni per il rinnovo parziale del Comitato non si applica il metodo del voto limitato.

6. Nel caso in cui il Comitato si riduca a due componenti, si procede al rinnovo integrale del Comitato stesso.

7. Alle procedure di rinnovo integrale del Comitato si provvede entro sessanta giorni dalla scadenza ordinaria o dal verificarsi dell'ipotesi di cui al comma 6. Al rinnovo parziale del Comitato, in seguito a cessazione anticipata dalla carica di uno o due membri, si procede entro sessanta giorni dalla morte del componente o contestualmente alla presa d'atto delle dimissioni o alla deliberazione consiliare di decadenza del componente. In caso di dimissioni del Presidente del Comitato, si provvede alla sostituzione a norma del comma 2 nel termine di sessanta giorni.

8. Ai fini della nomina del Presidente del Comitato e degli altri componenti non si applica la legge regionale 10 aprile 1997, n. 11 (Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza regionale).».

Art. 2.

Modificazione all'art.10

1. Il comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 26/2001 è sostituito dal seguente:

«1. Al Presidente e ai componenti del Comitato è attribuita una indennità mensile di funzione, per dodici mensilità, pari al:

a) per il Presidente, venticinque per cento dell'indennità di carica mensile lorda spettante ai consiglieri regionali;

b) per i componenti, sedici per cento dell'indennità di carica mensile lorda spettante ai consiglieri regionali.».

Art. 3.

Abrogazioni e ultrattività

1. Sono abrogati gli articoli 14 e 15 della legge regionale 1° agosto 2011, n. 22 (Modificazioni alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 26 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.). Abrogazione della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 85)).

2. Fino al primo rinnovo integrale del Comitato successivo alla data di entrata in vigore della presente legge continuano a trovare applicazione le disposizioni relative alla composizione del Comitato e alle indennità di funzione spettanti ai componenti dello stesso, vigenti alla medesima data.

Art. 4.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 27 marzo 2012.

ROLLANDIN

(Omissis).

12R0231



REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 28 marzo 2012, n. 3.

Disposizioni in materia di organizzazione del Sistema sanitario regionale.

(Pubblicata nel 2° Supplemento del Bollettino ufficiale della Regione Piemonte del 30 marzo 2012 al n. 13 del 29 marzo 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Costituzione nuove aziende sanitarie

1. Le disposizioni di cui all'art. 24 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 18 (Norme per la programmazione socio-sanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale) si applicano, in quanto compatibili, in tutti casi di costituzione di nuove aziende sanitarie ai sensi degli articoli 18, 20 e 21 della medesima legge regionale.

Art. 2.

Modifiche alla legge regionale n. 18/2007

1. Dopo il comma 1 dell'art. 22 della legge regionale n. 18/2007 è inserito il seguente:

«1-bis. Qualora si verifichi la coincidenza territoriale tra distretto ed ente gestore dei servizi socio assistenziali, il comitato dei sindaci di distretto di cui all'art. 8 e l'assemblea dei sindaci dell'ente gestore operano in modo congiunto e contestuale, assumendo la denominazione di comitato territoriale socio sanitario dei sindaci.»

2. Il comma 2 dell'art. 22 della legge regionale n. 18/2007 è sostituito dal seguente:

«2. La Regione promuove ed incentiva, anche finanziariamente, il raggiungimento di tale coincidenza, destinando, sentita la commissione consiliare competente, una significativa incentivazione agli enti gestori che hanno raggiunto o si impegnano a raggiungere l'obiettivo di cui al comma 1.»

3. L'art. 23 della legge regionale n. 18/2007 è sostituito dal seguente:

«Art. 23.

Forme di coordinamento sovrazonale e di integrazione funzionale dei servizi

1. Al fine di promuovere il passaggio del servizio sanitario regionale da una fase caratterizzata dalla centralità aziendale e da logiche competitive ad una nuova fase orientata alla cooperazione interaziendale ed alla realizzazione di reti integrate di offerta, anche a livello interprovinciale, conseguendo, in tal modo, il massimo livello possibile di efficacia sanitaria ed efficienza organizzativa, con le stesse modalità di cui all'art. 20 comma 2, sono costituite le Federazioni Sovrazonali, di seguito denominate FS.

2. La FS, a cui aderiscono tutte le aziende sanitarie regionali dell'area sovrazonale, è una nuova società consortile a responsabilità limitata di diritto privato.

3. Alla FS sono attribuite, progressivamente ed in tempi successivi, secondo i principi di economicità, trasparenza, efficienza ed efficacia, le funzioni di:

- a) piani di acquisto annuali e pluriennali e approvvigionamento di beni e servizi, ad eccezione dei servizi socio-sanitari;
- b) gestione del materiale, dei magazzini e della logistica;

c) sviluppo e gestione delle reti informative e digitalizzazione del sistema;

d) gestione del patrimonio immobiliare per le funzioni ottimizzabili in materia di manutenzione, appalti e alienazioni, in coerenza con gli indirizzi regionali;

e) programmazione degli investimenti e valutazione delle tecnologie sanitarie, in coerenza con gli indirizzi regionali;

f) gestione del patrimonio tecnologico per le funzioni ottimizzabili in materia di manutenzione, acquisizione, riallocazione e dismissione (HTA e HTM);

g) gestione e organizzazione dei centri di prenotazione;

h) gestione degli affari legali.

4. Oltre alle funzioni di cui al comma 3, la Giunta regionale individua, qualora necessario per incrementare ulteriormente il livello di efficacia e di efficienza del servizio sanitario regionale, i servizi amministrativi, logistici, tecnico-economici e di supporto le cui funzioni vengono espletate dalla FS.

5. La Giunta regionale provvede annualmente ad individuare gli obiettivi che le FS devono raggiungere ed ad effettuare un monitoraggio costante delle attività intraprese dalle FS.

6. Gli organi della FS sono:

a) l'Assemblea consortile, costituita dai direttori generali delle aziende sanitarie consorziate;

b) l'Amministratore unico, nominato dall'Assemblea consortile su designazione del Presidente della Giunta regionale;

c) il Collegio sindacale, nominato dall'Assemblea consortile.

7. L'Assemblea consortile è costituita dai soci della FS. I soci sono le aziende sanitarie dell'area, ciascuna delle quali ha quota paritaria di partecipazione. La quota non è trasferibile a terzi. I soci consorziati si obbligano a conferire alla FS, attraverso appositi accordi contrattuali, le funzioni operative previste dal comma 3, nonché a collaborare al conseguimento degli scopi consortili, anche mettendo a disposizione le proprie conoscenze tecniche, le capacità professionali e i mezzi necessari. I soci hanno l'obbligo di versare contributi per il funzionamento della FS, ai sensi degli articoli 2615-ter, 2472 e seguenti del codice civile.

8. L'Amministratore unico ha la responsabilità organizzativa e gestionale della FS, ne assume la rappresentanza legale e definisce entro trenta giorni dalla nomina lo statuto dell'ente che, sentita la commissione consiliare competente, è approvato dalla Giunta regionale nei successivi trenta giorni. Lo statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme per l'organizzazione e il funzionamento della FS, nonché i criteri relativi all'entità dei contributi versati dalle aziende sanitarie alla FS. L'incarico ha durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, è rinnovabile ed è disciplinato da apposito contratto di diritto privato. Il rapporto di lavoro deve essere a tempo pieno ed esclusivo. Qualora l'Amministratore unico sia dipendente pubblico si applicano le disposizioni di cui all'art. 3-bis, comma 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e s.m.i.

9. Il Collegio sindacale è composto da tre membri nominati dall'Assemblea consortile fra i componenti dei collegi sindacali delle aziende sanitarie regionali afferenti alla FS senza oneri aggiuntivi per quest'ultima. Il Collegio dura in carica per lo stesso periodo del mandato dell'Amministratore unico ed è rinnovabile. I compiti e le modalità di funzionamento del Collegio sono quelli previsti per il Collegio dei revisori delle aziende sanitarie regionali in quanto compatibili.

10. La FS non ha personale proprio. La FS si avvale, per l'attuazione dei compiti istituzionali, di personale assegnato funzionalmente alla Regione, dalle aziende sanitarie e dagli enti locali. Tale personale rimane incardinato, sia relativamente allo stato giuridico, sia per quanto concerne il trattamento economico, nell'ente di provenienza.

11. L'Amministratore unico invia, in allegato al bilancio consuntivo, una relazione annuale sull'attività svolta all'Assemblea consortile, alla Giunta regionale e alla commissione consiliare competente. Oltre che l'Assemblea consortile, la Giunta regionale verifica i risultati della gestione in relazione agli indirizzi e agli obiettivi assegnati e presenta una relazione al Consiglio regionale entro il 31 marzo di ciascun anno. Su mandato della Giunta regionale, l'Assemblea consortile provvede a rimuovere l'Amministratore unico dall'incarico, qualora dalla verifica emerga una valutazione negativa del suo operato e ne dichiara la decadenza in caso di sopravvenienza di cause di incompatibilità ovvero per



gravi violazioni di legge o rilevanti inadempienze contrattuali. In tale ipotesi, l'Assemblea consortile provvede al commissariamento della FS fino alla nomina del nuovo Amministratore unico, che deve essere effettuata entro novanta giorni.

12. In sede di prima attivazione, le funzioni della FS vengono effettuate presso la sede legale dell'azienda sanitaria afferente, dotata del bilancio più consistente.».

4. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione avvia il percorso di costituzione delle FS.

Art. 3.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 28 marzo 2012

COTA

(*Omissis*).

12R0232

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

LEGGE PROVINCIALE 1° marzo 2012, n. 3.

Modificazioni della legge provinciale 3 novembre 2009, n. 13 (Norme per la promozione dei prodotti agricoli e agroalimentari a basso impatto ambientale e per l'educazione alimentare e il consumo consapevole).

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige* n. 10/1-II del 6 marzo 2012)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazione dell'art. 1 della legge provinciale 3 novembre 2009, n. 13 (Norme per la promozione dei prodotti agricoli e agroalimentari a basso impatto ambientale e per l'educazione alimentare e il consumo consapevole).

1. Il comma 1 dell'art. 1 della legge provinciale n. 13 del 2009 è sostituito dal seguente:

«1. La provincia autonoma di Trento favorisce la conoscenza dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità e delle caratteristiche delle bevande nonché del loro utilizzo, l'accesso diretto del consumatore al mercato delle produzioni agricole e agroalimentari nonché la riduzione dei consumi energetici e delle emissioni inquinanti legate al trasporto

dei prodotti agricoli e agroalimentari e delle bevande. Per queste finalità la provincia promuove:

a) il consumo di prodotti agricoli e agroalimentari di qualità riconosciuta e certificata, biologici e a basso impatto ambientale;

b) la diffusione di forme di distribuzione a basso impatto ambientale;

c) l'organizzazione di filiere corte dei prodotti agricoli e agroalimentari.»

Art. 2.

Modificazione dell'art. 2 della legge provinciale n. 13 del 2009

1. Nella lettera a) del comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale n. 13 del 2009 dopo le parole: «prodotti agricoli e agroalimentari» sono inserite le seguenti: «e bevande».

Art. 3.

Modificazioni dell'art. 3 della legge provinciale n. 13 del 2009

1. Al comma 1 dell'art. 3 della legge provinciale n. 13 del 2009 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera b) è abrogata;

b) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) favorire l'incremento della vendita di prodotti a basso impatto ambientale nonché altre misure di sviluppo della filiera corta, compresa la riserva di appositi spazi nei mercati per la vendita diretta di prodotti agricoli e agroalimentari di qualità riconosciuta e certificata, biologici e a basso impatto ambientale;»;

c) dopo la lettera f) è inserita la seguente:

«f-bis) promuovere iniziative per ridurre gli imballaggi nel settore della produzione, distribuzione e somministrazione di alimenti e bevande, anche ai fini dell'individuazione d'interventi da inserire nei programmi di gestione dei rifiuti previsti dall'art. 4 della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5 (Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti).»

Art. 4.

Sostituzione dell'art. 7 della legge provinciale n. 13 del 2009

1. L'art. 7 della legge provinciale n. 13 del 2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 7 (Promozione dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità riconosciuta e certificata, biologici e a basso impatto ambientale nei servizi di ristorazione privata e di ospitalità). — 1. La provincia promuove e favorisce la conoscenza e l'utilizzo di prodotti agricoli e agroalimentari e delle bevande di qualità riconosciuta e certificata, biologici e a basso impatto ambientale da parte degli esercenti attività di ristorazione privata o di ospitalità operanti in Trentino, con particolare riferimento ai proprietari o ai gestori di rifugi alpini.»

Art. 5.

Modificazione dell'art. 9 della legge provinciale n. 13 del 2009

1. Il comma 3 dell'art. 9 della legge provinciale n. 13 del 2009 è sostituito dal seguente:

«3. La Provincia può intervenire con specifici aiuti per la costituzione delle filiere corte dedicate alla ristorazione nell'ambito dell'attuazione della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese).»



La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, 1º marzo 2012

DELLAI

12R0230

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 marzo 2012, n. 062/Pres.

Regolamento per la concessione di indennizzi a favore delle aziende agricole operanti nel territorio della Regione per le perdite causate dal cancro batterico dell'actinidia originato da *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* nell'ambito del programma della Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ErsA di prevenzione, controllo ed eradicazione della malattia, in attuazione dell'articolo 1 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura).

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia del 28 marzo 2012*)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 «Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura», ed in particolare l'art. 1, comma 2, che dispone la concessione a favore delle aziende agricole operanti nel territorio della regione di interventi a titolo di indennizzo per i danni alle produzioni causate da fitopatie o infestazioni parassitarie purché rientranti in un idoneo programma di prevenzione, controllo ed eradicazione della malattia;

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007 - 2013 (2006/C 319/01) adottati dalla Commissione e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea C 319 di data 27 dicembre 2006;

Visto il regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo alla applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del Regolamento (CE) n. 70/2001 ed in particolare l'art. 10 in materia di aiuti relativi alle fitopatie ed epizoozie ed alle infestazioni parassitarie;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 (Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali) e, in particolare, l'art. 50, che prevede le competenze dei Servizi fitosanitari regionali, relative, tra l'altro, al controllo e alla vigilanza ufficiale sullo stato fitosanitario dei vegetali coltivati e spontanei, nonché dei loro prodotti, al fine di verificare la presenza di organismi nocivi; all'accertamento delle violazioni alle normative in materia fitosanitaria e di altre normative espressamente loro affidate; alla prescrizione di tutte le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti; al controllo o alla vigilanza sull'applicazione dei provvedimenti di lotta obbligatoria e alla messa a punto, definizione e divulgazione di strategie di profilassi e di difesa fitosanitaria;

Visto l'art. 3 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA), in materia di competenze dell'ERSA e, in particolare, il comma 3, lettera n-ter), il quale prevede che l'ERSA assicura l'applicazione della normativa in materia fitosanitaria, attuando attività diagnostiche, di ricerca e di prevenzione fitopatologica;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 15 giugno 2006, n. 1348, recante nell'allegato A «Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali», con la quale è accorpato in ERSA il Servizio fitosanitario regionale, già afferente alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, secondo l'allegato B;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2010, n. 1860, recante nell'allegato A «Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali» e, in particolare, l'art. 106 del medesimo allegato, che prevede che il Servizio fitosanitario e chimico dell'ERSA eserciti, tra l'altro, le funzioni di competenza regionale del Servizio fitosanitario nazionale, la vigilanza sullo stato fitosanitario dei vegetali e dei prodotti vegetali, la diagnostica fitopatologica, irrogli le sanzioni amministrative previste dalle normative fitosanitarie, realizzi programmi di intervento diretto, attui programmi strutturali e di prevenzione nel settore fitopatologico e corrisponda gli eventuali indennizzi economici da questi previsti;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 7 febbraio 2011 che stabilisce misure di emergenza per la prevenzione, il controllo o l'eradicazione del cancro batterico dell'actinidia causato da *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae*;

Preso atto che il medesimo provvedimento ministeriale dispone tra l'altro un piano di azione per la prevenzione e il controllo della batteriosi (allegato I), nonché il disciplinare della produzione vivaistica delle piante di actinidia e del relativo materiale di moltiplicazione (allegato II);

Ritenuto necessario individuare e porre in atto misure fitosanitarie per eradicare, contenere ed impedire la diffusione del cancro batterico dell'actinidia al fine di prevenire gravi danni economici al comparto della citata coltura;

Preso atto che con le note dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA, Servizio fitosanitario e chimico di data 8 giugno 2011 prot. 5857 e di data 20 luglio 2011 prot. 7241 viene fornito un quadro aggiornato della situazione della diffusione della batteriosi sia in ambito nazionale, sia in ambito regionale e si quantificano nell'importo di Euro 200.000,00 gli interventi a titolo di indennizzo da erogare alle aziende agricole a seguito delle perdite causate dalla malattia a fronte della applicazione delle misure fitosanitarie prescritte;

Ritenuto di emanare il regolamento per la concessione di indennizzi a favore delle aziende agricole operanti nel territorio della regione per le perdite causate dal cancro batterico dell'actinidia originato da *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* nell'ambito del programma dell'ERSA di prevenzione, controllo ed eradicazione della malattia, al fine di dare attuazione all'art. 1 della legge regionale n. 22/2002;

Ritenuto di finanziare gli indennizzi in argomento, utilizzando le risorse disponibili del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 12 dicembre 2011, n. 2456 con la quale la Giunta medesima ha approvato il «Regolamento per la concessione di indennizzi a favore delle aziende agricole operanti nel territorio della regione per le perdite causate dal cancro batterico dell'actinidia originato da *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* nell'ambito del programma della Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA di prevenzione, controllo ed eradicazione della malattia, in attuazione dell'art. 1 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura)»;

Atteso che è stata trasmessa alla Commissione europea, ai sensi dell'art. 20, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1857/2006, la sintesi delle informazioni relative al regolamento in oggetto, come previsto dalla deliberazione n. 2456/2011;

Preso atto che in data 2 marzo 2012 la Direzione generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione europea ha pubblicato la sintesi delle informazioni relative al regime di aiuti sul proprio sito informatico, individuato con n. SA. 34241(2012/XA);



Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento per la concessione di indennizzi a favore delle aziende agricole operanti nel territorio della regione per le perdite causate dal cancro batterico dell'actinidia originato da *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* nell'ambito del programma della Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA di prevenzione, controllo ed eradicazione della malattia, in attuazione dell'art. 1 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura)» nel testo allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Udine, 19 marzo 2012

TONDO

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI INDENNIZZI A FAVORE DELLE AZIENDE AGRICOLE OPERANTI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE PER LE PERDITE CAUSATE DAL CANCRO BATTERICO DELL'ACTINIDIA ORIGINATO DA *PSEUDOMONAS SYRINGAE* PV. *ACTINIDIAE* NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DELLA AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO RURALE - ERSA DI PREVENZIONE, CONTROLLO ED ERADICAZIONE DELLA MALATTIA, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 1 DELLA LEGGE REGIONALE 13 AGOSTO 2002, N. 22 (ISTITUZIONE DEL FONDO REGIONALE PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE IN AGRICOLTURA).

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'art. 1 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura), la concessione di indennizzi, a favore delle aziende agricole operanti nel territorio della regione, per le perdite causate dal cancro batterico dell'actinidia originato da *Pseudomonas syringae* pv. *Actini diae*, di seguito denominato PSA, a fronte dell'applicazione di misure fitosanitarie nell'ambito del programma di prevenzione, controllo ed eradicazione della malattia di cui all'art. 5, attuato dall'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA, di seguito denominata ERSA, in conformità al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 7 febbraio 2011 (Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo o l'eradicazione del cancro batterico dell'actinidia causato da *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae*).

Art. 2.

Regime di aiuto

1. Gli aiuti di cui al presente regolamento sono concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 358 del 16 dicembre 2006.

Art. 3.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) pianta di actinidia: pianta del genere *Actinidia* destinata alla produzione di frutti o di materiale di moltiplicazione;

b) actinidiato: arboreto di actinidia, di superficie continua e uniforme, omogeneo per conduzione, anno di impianto e varietà, tenuto conto delle piante maschili e femminili;

c) vivaio: appezzamento di terreno o struttura che ospita temporaneamente piante di actinidia da vivaio, nella fase della moltiplicazione o primo accrescimento, destinate ad essere poste a dimora in altro fondo;

d) pianta allevata in vivaio: pianta di actinidia nella fase della moltiplicazione o primo accrescimento, coltivata in vaso o in piena terra, destinata ad essere posta a dimora in altro fondo;

e) azienda vivaistica: impresa autorizzata alla produzione di materiali di moltiplicazione di actinidia;

f) lotto di piante da vivaio: insieme di piante di actinidia allevate in vivaio, omogeneo per tecnica produttiva, conduzione, provenienza, età, varietà ed eventuale clone;

g) piccole e medie imprese: le piccole e medie imprese definite nell'allegato I del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);

h) impresa in difficoltà: impresa considerata in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà di cui alla comunicazione della Commissione (2004/C 244/02), pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 244 del 1° ottobre 2004.

Art. 4.

Competenze

1. Ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA) e dell'art. 50 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 (Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali), il Servizio fitosanitario e chimico dell'ERSA, di seguito denominato Servizio dell'ERSA, attua il programma di prevenzione, controllo ed eradicazione del cancro batterico dell'actinidia originato da PSA, di cui all'art. 5, in conformità al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 7 febbraio 2011.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge regionale 22/2002, l'amministratore del Fondo regionale per le emergenze in agricoltura, individuato nel direttore centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali o suo delegato, emette gli ordinativi di pagamento degli indennizzi di cui al presente regolamento.

Art. 5.


Programma di prevenzione, controllo ed eradicazione della malattia

1. Il programma di prevenzione, controllo ed eradicazione della malattia prevede:

a) azioni di monitoraggi o del territorio regionale condotte dal Servizio dell'ERSA al fine di accertare la presenza dei focolai di PSA;

b) azioni di controllo ed eradicazione di PSA dal territorio regionale attraverso l'adozione di misure fitosanitarie disposte dal Servizio dell'ERSA e la vigilanza sull'applicazione delle stesse, in conformità a quanto previsto dal decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 7 febbraio 2011;

c) interventi a titolo di indennizzo per le perdite causate dalla malattia a fronte dell'applicazione di misure fitosanitarie prescritte dal Servizio dell'ERSA.



Art. 6.

Beneficiari

1. Possono beneficiare degli indennizzi le piccole e medie imprese (PMI) operanti nel territorio della regione, attive nella produzione primaria di prodotti agricoli e iscritte nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura).

Art. 7.

Requisiti

1. I beneficiari di cui all'art. 6 soddisfano i seguenti requisiti:

a) condurre actinidieti con piante in allevamento o in produzione, nonché piante allevate in vivaio ubicati nella regione Friuli-Venezia Giulia;

b) essere destinatari di misure fitosanitarie per il controllo ed eradicazione di PSA, attraverso ordinanze emesse dal Servizio dell'ERSA che prevedono l'estirpo o la distruzione di piante.

2. Costituisce requisito di ammissibilità degli indennizzi la costituzione o l'aggiornamento sul sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) del fascicolo aziendale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione all'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173) e del piano culturale aggiornato.

Art. 8.

Interventi ammissibili

1. Sono ammissibili a indennizzo i seguenti interventi prescritti da provvedimenti emessi dal Servizio dell'ERSA:

a) estirpazione di actinidieti o loro porzioni continue; l'estirpo di piante singole o gruppi isolati di piante non costituisce estirpazione di actinidieto;

b) distruzione di lotti di piante allevate in vivaio già cedute agli utilizzatori finali, ma non ancora poste a dimora;

c) distruzione di lotti di piante allevate in vivaio giacenti presso aziende vivaistiche, subordinatamente all'approvazione da parte del Servizio dell'ERSA di uno specifico programma di risanamento e bonifica fitosanitaria delle produzioni aziendali e di un piano di ripresa produttiva presentato dall'azienda vivaistica stessa.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono ammissibili solo nel caso in cui siano rispettate le misure di profilassi prescritte dal Servizio dell'ERSA.

3. L'indennizzo di cui al presente regolamento è ammissibile anche per gli actinidieti che sono stati realizzati con il sostegno finanziario apportato da programmi operativi delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 11 maggio 2009 (Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi, comprese le misure di prevenzione e gestione delle crisi, in conformità alla Strategia Nazionale 2009-2013 adottata con decreto 25 settembre 2008 in applicazione dell'art. 103-*septies* del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio) e con le misure strutturali previste dal Piano di sviluppo rurale 2007-2013.

Art. 9.

Esclusioni

1. Non sono riconosciuti indennizzi:

a) per importi inferiori a complessivi 500 euro;

b) per interventi aventi ad oggetto piante pervenute presso l'impresa richiedente in data successiva al 31 maggio 2011;

c) a favore di imprese in difficoltà;

d) a favore di imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno;

e) a fronte di frutti pendenti.

Art. 10.

Entità degli indennizzi

1. L'indennizzo è commisurato al valore dei beni oggetto di intervento.

2. Per l'estirpazione di actinidieti o loro porzioni, l'indennizzo è commisurato alla superficie dell'actinidieto e all'età dell'impianto, secondo i parametri di seguito indicati:

a) 1° e 2° anno d'impianto: 0,95 euro/metro quadrato;

b) dal 3° al 14° anno d'impianto: 1,20 euro/metro quadrato;

c) dal 15° anno d'impianto: 1,00 euro/metro quadrato.

3. Per la distruzione di lotti di piante allevate in vivaio, l'indennizzo è commisurato ai parametri di seguito riportati:

a) piante allevate in vivaio per meno di una stagione vegetativa, non ancora idonee alla messa a dimora in campo: 1,00 euro/pianta;

b) piante allevate in vivaio per una stagione vegetativa completa, giacenti presso l'utilizzatore finale: 3,00 euro/pianta;

c) piante allevate in vivaio per una stagione vegetativa completa, giacenti presso l'azienda vivaistica: 2,40 euro/pianta;

d) piante allevate in vivaio per almeno due stagioni vegetative complete, giacenti presso l'utilizzatore finale: 4,50 euro/pianta;

e) piante allevate in vivaio per almeno due stagioni vegetative complete, giacenti presso l'azienda vivaistica: 3,60 euro/pianta.

4. La superficie dell'actinidieto oggetto di intervento viene determinata mediante misurazione diretta, moltiplicando il numero delle piante per il sesto d'impianto. Qualora il dato determinato sia in contrasto con i dati di superficie utilizzata riportati nel fascicolo aziendale, viene ritenuta valida la superficie inferiore.

5. L'indennizzo calcolato viene diminuito dell'importo eventualmente percepito a titolo di regimi assicurativi e dei costi non sostenuti a causa della malattia, che sarebbero stati altrimenti sostenuti, ai sensi dell'art. 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1857/2006 e dell'art. 1, comma 4-*ter*, della legge regionale n. 22/2002.

Art. 11.

Presentazione e istruttoria delle domande

1. Le domande di indennizzo sono presentate al Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo della Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali e contengono i seguenti elementi:

a) estremi anagrafici e fiscali del beneficiario;

b) ubicazione degli actinidieti o dei vivai in regione Friuli-Venezia Giulia;

c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), comprovante che per i medesimi interventi il richiedente non ha richiesto e non ha beneficiato di altri incentivi, fatto salvo quanto previsto all'art. 8, comma 3;

d) descrizione dell'actinidieto, del vivaio o di loro porzioni oggetto di intervento, in particolare dati catastali, planimetria, età, specie e varietà, sesto di impianto, numero di piante;

e) dichiarazione di aver ottemperato agli adempimenti previsti dal provvedimento fitosanitario emanato dal Servizio dell'ERSA;

f) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 comprovante la disponibilità dei beni oggetto di misura fitosanitaria, corredata, nel caso di impianti con meno di tre anni e di piante allevate in vivaio giacenti presso l'utilizzatore finale, dalla fattura commerciale quietanzata relativa all'acquisto delle piante e dal relativo documento di trasporto;

g) impegno a non beneficiare di altri incentivi per il medesimo intervento.



2. Le domande sono presentate a conclusione degli interventi di bonifica fitosanitaria previsti dall'art. 8, entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento dell'ordinanza di estirpo o distruzione emessa dal Servizio dell'ERSA.

3. Le domande di indennizzo sono trasmesse al Servizio dell'ERSA per le attività di competenza di cui all'art. 3 della legge regionale n. 8/2004 e all'art. 50 del decreto legislativo n. 214/2005.

4. L'istruttoria delle domande è svolta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle medesime, determinato dalla data di spedizione, nel caso di invio tramite lettera raccomandata, o dal timbro datario apposto dall'ufficio protocollo della Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali, nel caso di consegna a mano o di spedizione postale ordinaria.

5. Il Servizio dell'ERSA, a conclusione delle attività istruttorie di competenza, rilascia per ciascuna domanda un parere sulla sussistenza dei requisiti previsti dal presente regolamento e sull'ammissibilità e avvenuta esecuzione degli interventi. Le domande corredate dal parere del Servizio dell'ERSA vengono trasmesse alla Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali ai fini degli adempimenti correlati alla emissione degli ordinativi di pagamento degli indennizzi.

Art. 12.

Pagamento degli indennizzi

1. A conclusione dell'istruttoria, gli indennizzi sono pagati con le disponibilità del Fondo regionale per le emergenze in agricoltura di cui all'art. 1 della legge regionale n. 22/2002, secondo l'ordine di arrivo delle domande, corredate del parere, trasmesse dall'ERSA alla Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali, ai sensi dell'art. 11, comma 5.

Art. 13.

Divieto di cumulo degli aiuti

1. Ai sensi dell'art. 19 del regolamento (CE) n. 1857/2006 gli aiuti concessi ai sensi del presente regolamento non possono essere cumulati con altri aiuti pubblici, ivi compresi gli aiuti concessi a titolo di minimis ai sensi del regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli, in relazione agli stessi costi ammissibili, qualora tale cumulo dia luogo ad una intensità d'aiuto superiore al 100 per cento dell'entità dell'indennizzo.

Art. 14.

Disposizione transitoria

1. In fase di prima applicazione sono ammissibili a indennizzo:

a) gli interventi di cui all'art. 8 prescritti da provvedimenti emessi dal Servizio dell'ERSA ed effettuati entro il 31 maggio 2011;

b) l'estirpazione di actinidi o loro porzioni continue, di iniziativa aziendale, effettuata entro il 31 maggio 2011, qualora per il medesimo actinidieto sia stata emessa dal Servizio dell'ERSA un'ordinanza di capitozzatura delle piante.

2. Le domande di indennizzo relative agli interventi di cui al comma 1 sono presentate entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 15.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

2. Il presente regolamento è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione a seguito della pubblicazione del numero di registrazione del regime di aiuti sul sito internet della Direzione generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione europea, in attuazione dell'art. 20, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1857/2006.

Visto, *Il Presidente*: TONDO

12R0222

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 marzo 2012, n. 063/Pres.

Regolamento per l'esercizio del riscontro amministrativo contabile dei rendiconti presentati dai funzionari delegati, di cui all'articolo 52 ter della legge regionale 21/2007.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 13 del 28 marzo 2012)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e contabilità regionale) e successive modifiche ed integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 52 ter della legge regionale 21/2007, il quale dispone, al comma 1, che il riscontro amministrativo contabile dei rendiconti dei funzionari delegati è esercitato a campione secondo le previsioni contenute in un regolamento, e, al comma 3, che detto campione è pari al trenta per cento dei rendiconti per i quali i funzionari delegati hanno l'obbligo di presentazione alle prescritte scadenze, previste all'art. 52, commi 1 e 2, della legge regionale 21/2007;

Visto il regolamento emanato con proprio decreto 13 luglio 2010, n. 0168/Pres. (Regolamento per l'esercizio del riscontro amministrativo contabile dei rendiconti presentati dai funzionari delegati, di cui all'art. 52 ter della legge regionale 21/2007);

Atteso che, al fine di rendere possibile una più efficace e mirata scelta del campione dei rendiconti da sottoporre al controllo, si manifesta necessario provvedere ad una revisione dei criteri e delle modalità per l'effettuazione della medesima;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1860 del 24 settembre 2010, che ha attribuito al Servizio distaccato di ragioneria in Udine la competenza in materia di controlli sui rendiconti presentati dai funzionari delegati;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere in merito disponendo al contempo l'abrogazione del regolamento sopraccitato;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali adottato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 428 di data 15 marzo 2012 di approvazione del "Regolamento per l'esercizio del riscontro amministrativo contabile dei rendiconti presentati dai funzionari delegati, di cui all'art. 52 ter della legge regionale 21/2007";

Decreta:

1. È emanato il "Regolamento per l'esercizio del riscontro amministrativo contabile dei rendiconti presentati dai funzionari delegati, di cui all'art. 52 ter della legge regionale 21/2007", nel testo allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.



2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto verrà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL RISCONTRO AMMINISTRATIVO CONTABILE DEI RENDICONTI PRESENTATI DAI FUNZIONARI DELEGATI, DI CUI ALL'ART. 52 TER DELLA LEGGE REGIONALE 21/2007.

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 52 ter della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), disciplina il riscontro amministrativo contabile dei rendiconti presentati dai funzionari delegati, ed in particolare:

a) individua i criteri per la scelta del campione da sottoporre al controllo di cui all'art. 52 ter, comma 1, che privilegiano le situazioni di possibile criticità;

b) individua le modalità per la scelta del campione, da effettuare mediante procedura casuale;

c) disciplina le procedure per l'esercizio dell'attività di controllo;

d) disciplina la custodia dei rendiconti esclusi dal controllo.

Art. 2.

Criteri e modalità per la scelta del campione dei rendiconti da sottoporre al controllo

1. L'universo di rilevazione del campione è costituito dall'insieme di tutti i rendiconti dei funzionari delegati, resi sia per capitolo che per ordine di accreditamento, riferiti al semestre in esame.

2. Il numero dei rendiconti da controllare è pari al 30 per cento di quelli per i quali i funzionari delegati hanno l'obbligo di presentazione alle scadenze previste dall'art. 52, commi 1 e 2, della legge regionale 21/2007.

3. La scelta del campione di rendiconti da sottoporre a controllo è effettuata mediante procedura casuale, secondo i criteri previsti al comma 4. Al fine della rappresentatività dei rendiconti di cui al comma 2, il campione deve rispettare la proporzione dei rendiconti resi su capitoli di spese correnti, su capitoli di spese d'investimento nonché su capitoli di spesa per partite di giro.

4. La scelta del campione è effettuata tenendo conto di uno o più di seguenti criteri:

a) rendiconti resi da funzionari delegati di nuova nomina o da funzionari delegati succedutisi nel corso del semestre in esame;

b) rendiconti resi da funzionari delegati che, nel semestre precedente a quello in esame, sono stati destinatari di rilievi da parte dell'organo di controllo o ai quali sono state contestate irregolarità nel corso di verifiche di cassa;

c) rendiconti resi da funzionari delegati che nel semestre precedente a quello in esame, hanno presentato la documentazione di cui all'art. 4, comma 1, successivamente alle scadenze dei termini previsti dall'art. 52, commi 1 e 2, della legge regionale 21/2007;

d) rendiconti resi da funzionari delegati non assoggettati a campionamento negli ultimi due programmi di controllo semestrale;

e) rendiconti individuati in base al valore dell'importo accreditato al funzionario delegato e/o dell'importo da questi pagato nel semestre di riferimento con la possibilità di differenziare i casi di rendicontazione per capitolo da quelli di rendicontazione per ordine di accreditamento;

f) rendiconti che non rientrano tra quelli assoggettabili a controllo applicando i criteri di cui alle lettere precedenti, individuati in base a diversi criteri di scelta, esplicitati nel programma di controllo semestrale di cui all'art. 3, che meglio permettano di evidenziare situazioni di criticità.

Art. 3.

Programma di controllo semestrale

1. Entro quarantacinque giorni dalla scadenza dei termini di presentazione dei rendiconti, il Ragioniere generale redige il programma di controllo semestrale con cui sono individuati i rendiconti da assoggettare al controllo, nel quale sono indicati:

a) i criteri di scelta adottati fra quelli disciplinati all'art. 2, comma 4;

b) i criteri di scelta nell'ipotesi di cui all'art. 2, comma 4, lettera f);

c) i rendiconti da assoggettare a controllo indicando per ciascuno di essi il funzionario delegato e il capitolo di spesa o l'ordine di accreditamento.

2. Il programma di controllo è adottato con decreto del Ragioniere generale che viene trasmesso alle sezioni di controllo della Corte dei Conti nonché, per posta elettronica, ai funzionari delegati i cui rendiconti sono stati selezionati ai fini del controllo.

Art. 4.

Adempimenti dei funzionari delegati

1. I funzionari delegati presentano, entro le scadenze previste dall'art. 52, commi 1 e 2, della legge regionale 21/2007, il rendiconto composto dalla seguente documentazione:

a) il modello meccanografico 27/rag. che comprende:

1) il frontespizio, che riporta l'importo accreditato, l'importo pagato e le somme prelevate per contanti;

2) il quadro A, che contiene l'elenco dei buoni emessi per prelievi in contanti;


3) il quadro B, che contiene l'elenco delle spese effettuate con i prelievi in contanti;

4) il quadro C, che contiene l'elenco delle copie delle distinte degli ordinativi estinti;

b) l'elenco analitico degli ordinativi estinti, ai sensi dell'art. 52, comma 3, della legge regionale 21/2007 e dei buoni di prelievo, attestante l'avvenuto pagamento;

c) la documentazione in originale giustificativa delle spese effettuate; nei casi debitamente motivati dal funzionario delegato, in cui ricorra l'imprescindibile esigenza di conservare gli originali presso l'ufficio emittente, è possibile allegare copie, munite della certificazione di conformità all'originale;

d) copia dei decreti di impegno e apertura di credito relativi al rendiconto presentato.



Art. 5.

Rendiconti non inclusi nel programma di controllo semestrale

1. La Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione provvede al discarico, nelle situazioni contabili informatiche, sia dei rendiconti esaminati, sia di quelli esclusi dal programma di controllo.

2. Sul modello 27/rag., di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), dei rendiconti non inclusi nel programma di controllo viene apposta, a cura della Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione, la seguente dicitura "Non controllati in applicazione dell'art. 52 ter, comma 1 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21".

3. I rendiconti non compresi nel programma di controllo semestrale sono comunque soggetti a controllo ove risultino nei programmi di controllo di volta in volta definiti dalla Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 3, commi 4, 5 e 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti) e dell'art. 3 del decreto legislativo 15 maggio 2003, n. 125 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia recanti modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, in materia di funzioni di controllo della sezione regionale della Corte dei Conti).

Art. 6.

Modalità di conservazione

1. Tutti i rendiconti di spesa sono conservati dalla Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione.

Art. 7.

Abrogazione

1. È abrogato il regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 13 luglio 2010, n. 0168/Pres. (Regolamento per l'esercizio del riscontro amministrativo contabile dei rendiconti presentati dai funzionari delegati di cui all'art. 52 ter della legge regionale 21/2007).

Art. 8.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Friuli Venezia Giulia.

Visto, il Presidente: TONDO

(Omissis).

12R0223

LEGGE REGIONALE 21 marzo 2012, n. 4.

Disposizioni urgenti per le elezioni amministrative del maggio 2012.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 13 del 22 marzo 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Termini di presentazione delle candidature

1. In occasione del turno annuale delle elezioni amministrative del 2012, per la presentazione delle candidature è confermata l'applicazione dell'art. 1 del decreto legge 27 febbraio 2012, n. 15 (Disposizioni urgenti per le elezioni amministrative del maggio 2012).

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, 21 marzo 2012

TONDO

(Omissis).

12R0201

LEGGE REGIONALE 22 marzo 2012, n. 5.

Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 13 del 28 marzo 2012)

(Omissis).

12R0221



REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 27 febbraio 2012, n. 10.

Modifiche alla L.R. 13.12.2011, n. 43 recante: “Modifiche alla L.R. 11.8.2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche) ed altre disposizioni regionali” e alla L.R. 28/2011.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 11 del 29 febbraio 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 43/2011

1. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 13 dicembre 2011, n. 43, recante: «Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche) ed altre disposizioni regionali», la parola «gennaio» è sostituita dalla parola «dicembre».

Art. 2.

Modifica al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 43/2011

1. Al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 43/2011 la parola «gennaio» è sostituita dalla parola «dicembre».

Art. 3.

Modifica al comma 7 dell'art. 5 della legge regionale 28/2011

1. Al comma 7 dell'art. 5 della legge regionale 11.8.2011, n. 28 recante: «Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche» è aggiunta, in fine, la seguente frase: «La validazione regionale deve essere conclusa e determinata dalla Regione entro e non oltre 90 giorni dalla richiesta da parte del Comune».

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo. La presente legge regionale sarà pubblicata nel «*Bollettino ufficiale* della Regione».

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 27 febbraio 2012

CHIODI

12R0226

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 30 marzo 2012, n. 5.

Modifiche agli allegati 1, 2 e 3 della legge regionale 10 maggio 2010, n. 13. Reviviscenza della legge regionale 8 maggio 1980, n. 11.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 7 p. I del 31 marzo 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Abrogazione all'allegato 1 della legge regionale 10 maggio 2010, n. 13. Reviviscenza della legge regionale 8 maggio 1980, n. 11

1. All'allegato 1 della legge regionale 10 maggio 2010, n. 13 (Norme sul riordino e sulla semplificazione normativa: Intervento annuale per l'abrogazione espressa di leggi e di regolamenti regionali e per l'adozione di testi unici), il numero 13 è abrogato.

2. In conseguenza dell'abrogazione di cui al comma 1 interamente rivive la legge regionale 8 maggio 1980, n. 11, concernente «Norme di attuazione della legge n. 4 agosto 1978, n. 440, relativa all'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate».

Art. 2.

Modifiche agli allegati 2 e 3 della legge regionale 10 maggio 2010, n. 13

1. Alla legge regionale 10 maggio 2010, n. 13 (Norme sul riordino e sulla semplificazione normativa: Intervento annuale per l'abrogazione espressa di leggi e di regolamenti regionali e per l'adozione di testi unici) sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'allegato 2, dopo il numero 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. Reg. reg. 15 maggio 2002, n. 9. Regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, relativamente alla determinazione dei termini entro i quali debbono essere adottati i provvedimenti di competenza della Regione in materia di Demanio marittimo a finalità turistico-ricreative.»;



b) all'allegato 2, dopo il numero 4, è aggiunto il seguente: «4-bis. Reg. reg. 7 gennaio 2005, n. 1. Regolamento per la determinazione dei termini entro i quali adottare i provvedimenti di competenza della Regione in materia di demanio marittimo a finalità turistico-ricreative.»;

c) all'allegato 3, il numero 9 è abrogato.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 30 marzo 2012

IORIO

12R0233

LEGGE REGIONALE 30 marzo 2012, n. 6.

Modifiche alla legge regionale 20 agosto 2010, n. 16 (Misure di razionalizzazione della spesa regionale).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 7 p. 1 del 31 marzo 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 13 della legge regionale 20 agosto 2010, n. 16

1. Al comma 1 dell'art. 13 della legge regionale 20 agosto 2010, n. 16 (Misure di razionalizzazione della spesa regionale), come sostituito dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge regionale 26 gennaio 2012, n. 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La limitazione non incide sulle erogazioni richieste dai soggetti attuatori/beneficiari per far fronte a spese, maturate e regolarmente liquidate, per lavori e forniture e per le altre voci riportate nel quadro del finanziamento concesso.».

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 30 marzo 2012

IORIO

12R0234

LEGGE REGIONALE 30 marzo 2012, n. 7.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 24 ottobre 2005, n. 36 (Disciplina del referendum previsto dall'articolo 123, terzo comma, della Costituzione). Abrogazione della legge regionale 13 febbraio 2012, n. 4.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Molise p. 1 n. 7 del 31 marzo 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Inserimento di articolo alla legge regionale 24 ottobre 2005, n. 36, dopo l'art. 17

1. Alla legge regionale 24 ottobre 2005, n. 36 (Disciplina del referendum previsto dall'art. 123, terzo comma, della Costituzione), dopo l'art. 17, è aggiunto il seguente: «Art. 17-bis (Modifica o revoca della legge). — 1. Il Consiglio regionale può modificare o revocare, nei modi di cui all'art. 123, secondo comma, della Costituzione, la legge di approvazione o di modificazione dello statuto regionale già approvata, anche dopo la pubblicazione del suo testo nel *Bollettino ufficiale* della Regione ai fini della richiesta di referendum.

2. Ove il Consiglio regionale modifichi o revochi la legge ai sensi del comma 1, le operazioni referendarie eventualmente compiute perdono efficacia.

3. Il testo della legge già approvata, coordinato con le modifiche, costituisce nuova legge ed è nuovamente pubblicato ai fini del controllo di legittimità costituzionale e della richiesta di referendum.».

Art. 2.

Modifica all'art. 18 della legge regionale 24 ottobre 2005, n. 36


1. Il comma 1 dell'art. 18 della legge regionale n. 36/2005 è sostituito dal seguente: «1. Alla scadenza della legislatura o in caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, tutte le operazioni e le attività relative allo svolgimento del referendum sono sospese nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali e i dieci mesi successivi all'elezione del nuovo Consiglio regionale.».

Art. 3.

Abrogazione della legge regionale 13 febbraio 2012, n. 4

1. La legge regionale 13 febbraio 2012, n. 4 (Revoca della deliberazione legislativa n. 35 del 22 febbraio 2011, avente ad oggetto: «Legge regionale concernente: "Statuto della Regione Molise". Seconda deliberazione. Approvazione») è abrogata.

2. In conseguenza dell'abrogazione di cui al comma 1 rivive la deliberazione legislativa n. 35 del 22 febbraio 2011, avente ad oggetto: «Legge regionale concernente: "Statuto della Regione Molise". Seconda deliberazione. Approvazione.».



Art. 4.

Procedimento referendario in corso

1. Le norme introdotte dalla presente legge hanno effetto nei confronti del procedimento referendario incorso alla data di entrata in vigore della legge stessa.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione. La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 30 marzo 2012

IORIO

12R0235

REGIONE SICILIA

LEGGE 12 gennaio 2012, n. 8.

Costituzione dell'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive.

(Pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana p. 1 n. 3 del 20 gennaio 2012)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO REGIONALE PER
LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Capo I

NATURA E SCOPI

Art. 1.

Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive.
Natura giuridica

1. Nel quadro degli indirizzi strategici di programmazione, promozione, valorizzazione ed incremento delle attività produttive, in attuazione dell'articolo 14, lettere *d*) ed *e*), dello Statuto della Regione siciliana e, altresì, dell'articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, al fine di assicurare l'esercizio unitario delle funzioni ammini-

strative nell'intero territorio regionale in ossequio ai predetti indirizzi strategici, la Regione svolge la propria attività di regolamentazione, gestione ed intervento nell'ambito delle aree destinate allo svolgimento di attività produttive attraverso l'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive (IRSAP), con sede in Palermo, costituito e disciplinato dalla presente legge. L'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive è ente pubblico non economico, sottoposto alla vigilanza, indirizzo, controllo e tutela della Regione per il tramite dell'Assessorato regionale delle attività produttive, che la esercita ai sensi della presente legge.

2. Ai fini della presente legge, le aree destinate allo svolgimento di attività produttive sono quelle già attribuite ai Consorzi per le aree di sviluppo industriale regolati dalla legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive, previa delibera della Giunta regionale, è possibile istituire, modificare o sopprimere le aree da destinare allo svolgimento di attività produttive. Al procedimento di individuazione delle aree da istituire, modificare o sopprimere partecipano gli enti locali interessati.

Art. 2.

Funzioni e finalità

1. L'IRSAP promuove l'insediamento delle imprese nelle aree destinate allo svolgimento di attività produttive attraverso lo sviluppo e l'implementazione delle azioni necessarie per favorire l'avvio di nuove iniziative produttive e per potenziare ed innovare quelle già esistenti.

2. Per il conseguimento delle proprie finalità, l'IRSAP svolge le seguenti funzioni:

a) elabora e adotta i piani regolatori delle aree destinate allo svolgimento di attività produttive;

b) acquisisce gli immobili necessari alla realizzazione delle infrastrutture e degli stabilimenti da destinare allo svolgimento delle attività produttive ovvero allo svolgimento dei servizi da fornire alle imprese insediate; acquisisce e cede terreni per la costruzione di stabilimenti da destinare ad attività produttive; dispone, ove possibile, il recupero degli immobili industriali non utilizzati;

c) progetta, realizza e gestisce le opere infrastrutturali ed i servizi destinati alle imprese insediate anche mediante procedure di finanza di progetto;

d) progetta e realizza gli edifici da destinare allo svolgimento dell'attività produttiva da cedere all'impresa insediata, ove questa non vi provveda in proprio;

e) promuove ed implementa l'adozione di convenzioni ed accordi con i soggetti, pubblici e privati, coinvolti nel processo teso a favorire lo sviluppo dell'imprenditoria nelle aree di cui all'articolo 1, comma 2;

f) attiva ogni iniziativa utile al reperimento di fondi, anche in ambito extraregionale, per la realizzazione dei propri scopi;

g) sviluppa azioni di marketing e promozione del territorio anche al fine di favorire il reperimento di fondi di investimento pubblici e privati;

h) fornisce assistenza tecnica agli operatori economici sia nella fase propedeutica all'insediamento, anche al fine di favorire il reperimento di nuovi fondi, sia nella fase successiva all'insediamento;

i) fornisce assistenza alle imprese insediate o che intendano insediarsi nelle aree di cui all'articolo 1, comma 2, per l'accesso al credito agevolato anche attraverso la stipula di accordi e convenzioni con gli enti nazionali e regionali, sia pubblici che privati, competenti in materia di mediocredito e finanza agevolata;

l) svolge i compiti e le funzioni ad esso assegnati da leggi regionali e statali;

m) stipula convenzioni con i titolari delle attività produttive insediate o da insediarsi per delegare ad essi, in tutto o in parte, le funzioni di cui alla lettera *c*).



3. La Regione, gli enti locali ovvero altri enti pubblici possono, tramite la stipula di convenzioni, delegare all'IRSAP lo svolgimento di ulteriori attività e funzioni inerenti alla realizzazione ed alla gestione di infrastrutture e servizi connessi alle finalità di cui al presente articolo.

Capo II

PATRIMONIO, MEZZI FINANZIARI E GESTIONE

Art. 3.

Patrimonio e mezzi finanziari. Gestione

1. Il patrimonio dell'IRSAP è costituito dai conferimenti iniziali al momento della sua costituzione e da quelli successivi operati dalla Regione ovvero in applicazione della presente legge, dai contributi pubblici diversi da quelli in conto esercizio nonché dalle riserve comunque costituite.

2. I mezzi finanziari dell'IRSAP sono i seguenti:

- a) rendite del proprio patrimonio;
- b) proventi derivanti dalla vendita o locazione, anche finanziaria, delle aree, degli immobili e dei rustici;
- c) proventi derivanti dalla gestione di infrastrutture ed opere e dai servizi collettivi resi alle imprese insediati nelle aree;
- d) proventi derivanti da prestazioni, attività, studi e ricerche nonché dall'esercizio delle funzioni di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 2 dell'articolo 2;
- e) contributi corrisposti annualmente dalla Regione ai sensi dell'articolo 4 nonché i contributi comunali previsti dallo stesso articolo 4;

f) contributi corrisposti dallo Stato, dall'Unione europea e da altri enti pubblici e privati;

g) contributi, donazioni e lasciti da parte di soggetti sia pubblici sia privati.

3. La gestione economico-finanziaria dell'IRSAP è improntata a criteri di efficienza, efficacia ed economicità. L'IRSAP è tenuto a conseguire un risultato di esercizio non inferiore al pareggio di bilancio. In caso di mancato raggiungimento del pareggio, gli organi amministrativi dell'ente sono dichiarati decaduti.

4. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato il regolamento di contabilità dell'IRSAP che prevede, tra l'altro, le modalità ed i termini di approvazione dei documenti contabili nonché criteri di controllo di gestione economico-finanziaria. Trova applicazione il testo coordinato con il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, con le modifiche apportate dal decreto del Presidente della Regione 29 maggio 2006, n. 729, recante il Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui all'articolo 18, comma 4, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19.

Art. 4.

Contributi regionali e comunali

1. L'Assessorato regionale delle attività produttive è autorizzato a concedere un contributo all'IRSAP per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 2, fermi restando i limiti degli stanziamenti del bilancio regionale, nei limiti dei costi sostenuti o da sostenere.

2. L'Assessorato regionale delle attività produttive è altresì autorizzato a concedere un contributo all'IRSAP per le spese di funzionamento e di organizzazione, nei limiti dei costi sostenuti o da sostenere, fermi restando i limiti degli stanziamenti del bilancio regionale.

3. Ai fini dell'ottenimento del contributo di cui al comma 1, l'Istituto elabora un programma di intervento, dettagliato per ogni singola area di investimento, e lo sottopone all'Assessorato regionale delle attività produttive entro il 31 maggio di ogni anno. Il contributo è concesso previa positiva valutazione del programma di intervento, il quale deve essere in armonia con le linee guida di cui all'articolo 14.

4. In sede di rendicontazione è dato conto della gestione del contributo di cui al comma 1 in relazione all'attuazione del programma di intervento. Il Collegio dei revisori ogni anno, e in ogni caso quando espressamente richiesto dall'Assessorato regionale delle attività produttive, relaziona sull'andamento dell'utilizzo del contributo di cui al comma 1 evidenziando eventuali criticità.

5. Con uno o più decreti dell'Assessore regionale per le attività produttive sono stabilite le quote dei contributi di cui ai commi 1 e 2 ed è altresì stabilita la quota da destinare a spese di investimento.

6. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2011, la spesa di 50 migliaia di euro, cui si fa fronte con parte della disponibilità dell'U.P.B. 2.2.1.3.7. - capitolo 243301; per gli anni 2012 e 2013 i relativi oneri, valutati in 500 migliaia di euro annui, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione siciliana per il triennio 2011-2013 - U.P.B. 2.2.1.3.7.

7. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2011, la spesa di 150 migliaia di euro, cui si provvede con parte della disponibilità dell'U.P.B. 2.2.1.3.7., capitolo 243301; per gli anni 2012 e 2013 i relativi oneri, valutati in 12.100 migliaia di euro annui, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione siciliana per il triennio 2011-2013 - U.P.B. 2.2.1.3.7.

8. I comuni nei cui territori ricadono le aree di cui al comma 2 dell'articolo 1 possono inserire nei propri bilanci un contributo, deliberato dal consiglio comunale, da corrispondere annualmente all'IRSAP.

Capo III

ORGANI E CONTROLLI

Art. 5.

Organi dell'IRSAP

1. Sono organi dell'IRSAP:

- a) la consulta delle attività produttive;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il presidente;
- d) il collegio dei revisori.

2. Gli organi dell'Istituto restano in carica cinque anni.

Art. 6.

Consulta delle attività produttive

1. La Consulta delle attività produttive è nominata con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive. È composta da tredici membri scelti tra soggetti che si sono contraddistinti per la particolare e comprovata esperienza nel settore delle attività produttive, tenendo conto delle esperienze maturate nei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato, della cooperazione e dell'agricoltura, secondo le modalità di seguito indicate:

- a) due membri designati dal Presidente della Regione;
- b) un membro designato dall'Assessore regionale per le attività produttive;
- c) due membri individuati tra quelli indicati nella terna di soggetti presentata dall'associazione degli industriali maggiormente rappresentativa nel territorio regionale;
- d) quattro membri individuati, rispettivamente, in numero di uno per ogni terna di soggetti presentata dalle associazioni delle categorie dei commercianti, degli artigiani, delle cooperative e degli agricoltori maggiormente rappresentative nel territorio regionale;
- e) un membro indicato dall'Associazione dei Comuni Siciliani (AnciSicilia) aderente all'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani;
- f) tre membri indicati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel territorio regionale.

2. I membri della Consulta, ai quali per l'attività svolta compete esclusivamente il rimborso delle spese di missione ove dovute, possono essere rinominati per una sola volta.



3. La Consulta fornisce il proprio parere su tutte le delibere del Consiglio di amministrazione. A tal fine il Consiglio di amministrazione, almeno venti giorni prima della seduta fissata per l'adozione della delibera, ne sottopone lo schema alla Consulta, che esprime il parere entro dieci giorni dal ricevimento. In relazione al rilascio dei pareri sui piani regolatori d'area o sulla programmazione d'area, la Consulta è allargata alla partecipazione del sindaco o suo delegato del comune nel cui territorio ricade l'area interessata.

4. Il parere della Consulta sulle delibere di cui alla lettera *b)*, comma 2, dell'articolo 7 è vincolante. Di ogni seduta della consulta è redatto processo verbale che è numerato in ordine progressivo per annualità e tenuto a cura del direttore generale.

Art. 7.

Il Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive, ed è composto da cinque membri dotati di particolare e comprovata esperienza nel settore delle attività produttive, di cui tre scelti tra esponenti nel campo dell'industria, del commercio, dell'artigianato, della cooperazione e dell'agricoltura.

2. Il Consiglio di amministrazione, in quanto preposto alla generale gestione dell'IRSAP:

- a)* adotta lo Statuto e le sue eventuali modifiche ed integrazioni;
- b)* adotta i piani regolatori delle aree;
- c)* approva il programma triennale degli interventi e delle attività;
- d)* approva i bilanci di previsione ed i conti consuntivi;
- e)* autorizza e, successivamente, approva la stipula di convenzioni ed accordi con lo Stato, la Regione ed altri enti pubblici e privati per la realizzazione e gestione di infrastrutture e servizi;
- f)* fissa i criteri per l'assegnazione delle aree e delle infrastrutture secondo quanto stabilito dalla presente legge ed approva la graduatoria delle istanze pervenute delle imprese interessate;
- g)* determina le quote da porre a carico delle imprese insediate nelle aree per l'utilizzo dei servizi e delle infrastrutture;
- h)* adotta ogni altro atto non espressamente riservato per legge o statuto al presidente o ad altro organo dell'IRSAP o al direttore generale.

3. Di ogni seduta del Consiglio di amministrazione è redatto processo verbale che è numerato in ordine progressivo per annualità e tenuto a cura del direttore generale.

Art. 8.

Presidente e vicepresidente

1. Il presidente è il legale rappresentante dell'IRSAP ed è nominato con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive, tra i membri del Consiglio di amministrazione. Egli convoca e presiede il Consiglio di amministrazione dirigendone i lavori. Il presidente può restare in carica per non più di due mandati consecutivi.

2. Il vicepresidente è scelto dal presidente tra i membri del Consiglio di amministrazione.

3. Il presidente:

- a)* provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
- b)* redige e predisporre gli atti da sottoporre alla valutazione ed approvazione del Consiglio;
- c)* svolge ogni altro compito o attività espressamente attribuitagli dallo statuto.

4. Il presidente può delegare lo svolgimento di alcune funzioni, espressamente indicate dallo statuto, al vicepresidente.

5. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza, impedimento o vacanza. Svolge altresì le funzioni, indicate nello statuto, che possono essergli delegate dal presidente.

6. I compensi spettanti al presidente ed ai componenti del Consiglio di amministrazione, cui si fa fronte con parte del contributo per le spese di funzionamento di cui all'articolo 4, comma 2, sono stabiliti, con cadenza biennale, con decreto dell'Assessore regionale per le attività produttive e non possono comunque superare i limiti individuati dalle norme regionali in tema di compensi spettanti ai componenti degli organi degli enti regionali.

Art. 9.

Collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Presidente della Regione ed è composto dal presidente, scelto dal Presidente della Regione, da due membri effettivi e due supplenti. L'Assessore regionale per l'economia e l'Assessore regionale per le attività produttive designano, ciascuno, due componenti, dei quali uno effettivo e uno supplente.

2. I componenti del Collegio dei revisori devono essere in possesso del requisito di cui all'articolo 9 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Il Collegio dei revisori esercita il controllo contabile sulla gestione ed esprime parere obbligatorio sul bilancio di previsione e sul conto consuntivo. A tal fine il Consiglio di amministrazione invia al Collegio dei revisori i predetti documenti contabili almeno venti giorni prima della seduta fissata per la loro approvazione.

4. Il Collegio dei revisori si riunisce almeno ogni tre mesi e può partecipare alle riunioni del Consiglio di amministrazione. A tal fine, il Collegio è invitato a partecipare ad ogni riunione del Consiglio. Di ogni seduta del Collegio è redatto verbale.

5. Al presidente ed ai componenti del Collegio dei revisori spettano compensi in misura pari al 50 per cento di quelli previsti, rispettivamente, per il presidente e per i componenti del Consiglio di amministrazione stabiliti ai sensi del comma 6 dell'articolo 8.

Art. 10.

Direttore generale

1. Il direttore generale dell'IRSAP è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive tra i dirigenti dell'amministrazione regionale di cui all'articolo 6 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 ed i dirigenti dei disciolti consorzi ASI, fatto comunque salvo quanto previsto dal comma 11 dell'articolo 19.

2. Il direttore generale è vertice amministrativo dell'IRSAP. Nello statuto è stabilita la ripartizione delle competenze tra il presidente ed il direttore generale tenuto conto delle funzioni indicate all'articolo 7 della legge regionale n. 10/2000 e successive modifiche ed integrazioni. In ogni caso, la competenza di cui alla lettera *h)* del predetto articolo 7 della legge regionale n. 10/2000 e successive modifiche ed integrazioni, è riservata al presidente.

Art. 11.

Statuto

1. Lo statuto dell'IRSAP è adottato dal Consiglio di amministrazione entro novanta giorni dalla costituzione degli organi. Entro i successivi trenta giorni, lo statuto è approvato con decreto dell'Assessore regionale per le attività produttive.

2. Nell'ipotesi in cui lo statuto non sia adottato entro il termine di cui al comma 1, l'Assessore regionale per le attività produttive provvede, previa diffida, con proprio decreto, allo scioglimento del Consiglio di amministrazione ed alla contestuale nomina di un commissario straordinario, scelto tra i dirigenti dell'Amministrazione regionale in servizio o in quiescenza, il quale ha il compito di predisporre ed approvare lo statuto entro trenta giorni dall'insediamento. Il commissario straordinario svolge altresì le funzioni del disciolto Consiglio di amministrazione fino all'insediamento dei nuovi organi che avviene entro sessanta giorni dalla data del decreto di scioglimento.



3. Le modifiche allo statuto, adottate dal Consiglio di amministrazione, sono soggette ad approvazione da parte dell'Assessore regionale per le attività produttive, il quale si esprime entro trenta giorni, trascorsi i quali la modifica si intende approvata.

4. Nell'ipotesi di modifiche necessarie per adeguare lo statuto a sopravvenuta norma di legge, nel caso di accertata e prolungata inerzia da parte del Consiglio di amministrazione, si applica la disposizione di cui al comma 2.

Art. 12.

Controlli - Interventi sostitutivi

1. Le delibere di approvazione del bilancio di previsione, di variazioni di bilancio e del conto consuntivo sono inviate, entro quindici giorni dalla loro adozione, all'Assessorato regionale delle attività produttive, munite del parere del collegio dei revisori. Entro trenta giorni dalla ricezione dei documenti contabili, l'Assessorato può annullare le delibere per motivi di legittimità o di merito rinviandole all'Istituto per la riapprovazione. Entro il suddetto termine di trenta giorni, per una sola volta, l'Assessorato può richiedere integrazioni documentali utili all'istruttoria; detta richiesta di documenti sospende il termine, che riprende a decorrere dalla data di ricezione della documentazione richiesta. Trascorso il suddetto termine di trenta giorni, salva l'eventuale sospensione per la richiesta istruttoria, i documenti contabili si intendono approvati. Resta salvo quanto previsto dal comma 13 dell'articolo 53 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni.

2. L'Assessorato regionale delle attività produttive può disporre ispezioni avvalendosi di propri dirigenti ovvero funzionari direttivi.

3. L'Assessore regionale per le attività produttive, in caso di inadempimento da parte degli organi dell'ente di atti obbligatori per legge o per statuto, può provvedere in via sostitutiva mediante commissario ad acta.

4. In caso di accertate violazioni di legge ovvero gravi irregolarità amministrative, anche omissive, ovvero per ripetute violazioni delle linee guida di cui all'articolo 14, comma 1, il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive, può provvedere, previa diffida, con decreto allo scioglimento degli organi dell'Istituto ed alla contestuale nomina di un commissario straordinario il quale ha il compito di provvedere alla gestione dell'Istituto.

Capo IV

UFFICI PERIFERICI

Art. 13.

Istituzione degli uffici periferici

1. Sono istituiti undici uffici periferici aventi sede in Agrigento, Caltagirone, Caltanissetta, Catania, Enna, Gela, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani. Ciascun ufficio periferico esercita la propria competenza su un territorio corrispondente alle aree attribuite ai soppressi consorzi ASI esistenti presso ognuno dei suddetti comuni.

2. Ogni ufficio periferico è articolato, analogamente alle strutture previste dall'articolo 4 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, in una struttura di dimensione intermedia nonché in due unità operative, di cui una tecnica ed una amministrativa. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, gli uffici periferici si servono delle strutture e del personale dei soppressi consorzi ASI corrispondenti alle aree di propria competenza.

3. Gli uffici periferici, nell'ambito delle linee di programmazione e di intervento dettate dall'Istituto, provvedono all'istruttoria delle istanze volte ad avviare o, comunque, realizzare, continuare, modificare, implementare attività imprenditoriali nell'ambito delle rispettive aree di competenza in relazione alle previsioni di cui all'articolo 18. Il dirigente della struttura intermedia presso l'ufficio periferico, o suo dele-

gato, salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 2, è componente di diritto della conferenza dei servizi convocata dallo sportello unico per le attività produttive di cui al comma 1 dell'articolo 18 ovvero delle altre conferenze di servizi e/o procedimenti decisorii previste da specifiche disposizioni normative.

4. Gli uffici periferici predispongono i piani regolatori d'area secondo quanto previsto dall'articolo 15. Gli uffici periferici svolgono le funzioni e le competenze assegnate e delegate dall'Istituto anche con riferimento alla gestione dei servizi e delle infrastrutture presenti nelle rispettive aree di competenza.

5. All'attività di predisposizione dei piani regolatori d'area di cui all'articolo 15 partecipano in via consultiva i funzionari responsabili degli uffici tecnici comunali, o loro delegati, dei comuni nei cui territori ricadono le aree interessate dal piano.

Capo V

LINEE GUIDA REGIONALI.

PROGRAMMA TRIENNALE, PIANI REGOLATORI, ESPROPRIAZIONI E GESTIONE DEI TERRENI E DEI RUSTICI

Art. 14.


Linee guida regionali in tema di sviluppo

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive, al fine di coordinare le scelte di politica economica ed industriale, entro il 30 novembre di ogni anno e con riferimento al triennio successivo, approva il piano contenente le linee guida a cui si conforma l'attività dell'IRSAP con riferimento alle iniziative economiche di cui alla presente legge e previo parere della competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana. Con il predetto piano vengono altresì fissati i budget finanziari e le linee di finanziamento in ragione delle specificità di intervento previste per ogni singola area di cui all'articolo 13. Nella formulazione del piano è garantita la massima partecipazione dei rappresentanti degli interessi economico-sociali coinvolti nel processo di implementazione delle strategie di sviluppo delle attività produttive.

2. Il piano di cui al comma 1 individua altresì gli interventi definiti prioritari per la Regione la cui istruttoria è di competenza dell'Istituto in deroga a quanto disposto dall'articolo 13. In tali ipotesi, componente di diritto nelle conferenze di servizi per il rilascio dei titoli autorizzativi, è il direttore generale dell'Istituto, o suo delegato.

3. Per i fini di cui al comma 1, entro il 30 giugno di ogni anno, presso l'Assessorato regionale delle attività produttive è convocata una conferenza consultiva alla quale partecipano di diritto il presidente dell'Istituto, o suo delegato, i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative degli industriali, artigiani, commercianti, piccola e media industria ed i rappresentanti delle associazioni sindacali maggiormente rappresentative, a livello regionale, previamente indicati da tali associazioni. Alla conferenza sono invitati i rappresentanti degli enti locali territoriali i cui territori ricadono nelle aree oggetto della conferenza; possono altresì essere invitati, su motivata richiesta, i rappresentanti dei soggetti portatori di interessi diffusi inerenti alle finalità di cui ai commi precedenti. Entro il successivo 30 luglio, previa valutazione delle proposte avanzate nell'ambito della predetta conferenza, l'Assessore regionale per le attività produttive elabora lo schema di piano, che è trasmesso alla Conferenza permanente Regione-Autonomie locali. La predetta Conferenza esprime motivato parere non vincolante, con eventuali indicazioni, entro e non oltre il successivo 30 settembre. Decorso infruttuosamente tale termine il parere si intende positivamente rilasciato, senza indicazioni.

4. Qualora la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali esprima parere negativo ovvero parere positivo con indicazioni, l'Assessore regionale per le attività produttive ha facoltà di riconvocare la conferenza consultiva di cui al comma 3 al fine di illustrare i rilievi della predetta Conferenza permanente.



Art. 15.

*Programma triennale degli interventi e delle attività.
Piani regolatori d'area. Espropriazioni*

1. L'IRSAP, in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14, sentiti i comuni nei cui territori ricadono le aree industriali interessate, predispone ed approva il programma triennale degli interventi e delle attività il quale, in relazione ad ogni area ovvero, ove particolare esigenze lo richiedano, in relazione ad ogni insediamento destinato ad attività industriali e produttive, prevede:

a) le attività e gli interventi da realizzarsi nel triennio di riferimento relativamente all'azione di sostegno e promozione del tessuto economico-sociale;

b) l'individuazione della vocazione economica di ogni singola area e le relative misure tese all'incentivazione di tale vocazione.

2. Il programma di cui al comma 1 è approvato dal Consiglio di amministrazione entro il 30 dicembre di ogni anno e per il successivo triennio ed è trasmesso all'Assessorato regionale delle attività produttive. Si applica, in quanto compatibile, il procedimento di controllo di cui all'articolo 12, comma 1. Entro il 30 dicembre di ogni anno, con le medesime procedure, l'IRSAP apporta le necessarie modifiche al programma, anche in ragione dell'adeguamento alle linee guida annuali di cui all'articolo 14.

3. In linea con le previsioni dettate dal programma di cui al comma 1, l'Istituto predispone ed approva il piano triennale dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni in quanto applicabile.

4. Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto, previa elaborazione e predisposizione da parte del competente ufficio periferico e sentiti i comuni interessati secondo le modalità determinate dalla presente legge, adotta il piano regolatore d'area in relazione ad ogni singola area omogenea di cui al comma 2 dell'articolo 1, ovvero, ove possibile, a loro accorpamenti. Le prescrizioni ed i vincoli ivi contenuti hanno durata pari a cinque anni decorrenti dall'approvazione definitiva da parte del competente organo regionale.

5. Il piano è lo strumento urbanistico di regolazione generale dell'area e prevede, tra l'altro, in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14, la localizzazione degli insediamenti produttivi e industriali e delle opere ed impianti infrastrutturali, la dotazione di impianti e servizi di tutela ambientale ed il tipo di imprese localizzabili nei diversi siti compresi nelle aree industriali, i centri di assistenza e promozione delle imprese.

6. La delibera di adozione del piano regolatore d'area è trasmessa ai comuni nei cui territori ricade l'area interessata. Entro sessanta giorni dall'avvenuta ricezione, i comuni esprimono il loro parere formulando eventuali osservazioni. Trascorso detto termine, il parere si intende reso positivamente senza osservazioni. Il consiglio di amministrazione, valutate le osservazioni trasmesse dai comuni, ove ritenga di accoglierle, acquisendo a tal fine il parere vincolante della Consulta, apporta le conseguenti modifiche al piano regolatore d'area. La Consulta esprime il predetto parere entro trenta giorni, trascorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

7. La delibera di adozione del piano è pubblicata presso l'albo pretorio dei comuni nei cui territori ricadono le aree oggetto di pianificazione. Ai fini della presentazione di eventuali opposizioni e/o osservazioni, si applica, in quanto compatibile, l'articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71. Il Consiglio di amministrazione, valutate ed eventualmente accolte le osservazioni e/o opposizioni presentate nei termini di legge, adotta definitivamente il singolo piano regolatore d'area e lo invia all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente. Il predetto Assessorato, sentito il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica, approva definitivamente il piano entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa delibera unitamente agli allegati. Trascorso tale termine il piano s'intende approvato ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana. Dalla data di adozione del piano regolatore d'area si applicano le misure di salvaguardia di cui all'articolo 12, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

8. I comuni nei cui territori ricadono le aree oggetto dei piani di cui al presente articolo adeguano il proprio piano regolatore ovvero altro strumento urbanistico vigente, entro i successivi sei mesi dal termine di approvazione da parte dell'organo regionale anche a mezzo di approvazione di variante generale. In caso di inerzia, anche su indicazione dell'Istituto, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, di concerto con l'Assessore regionale per le attività produttive, nomina un commissario ad acta che provvede in sostituzione degli organi comunali inadempienti.

9. Nelle more dell'adozione dei piani regolatori d'area di cui al presente articolo, i piani regolatori sono costituiti, in prima applicazione, dai vigenti piani regolatori dei soppressi consorzi per le aree di sviluppo industriale.

10. Le opere e le eventuali acquisizioni di aree da destinare ad insediamento industriale, con l'approvazione del piano regolatore d'area, sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili. Le procedure di occupazione ed espropriative sono interamente regolate dal D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni. Tutti i provvedimenti relativi all'eventuale occupazione ed all'espropriazione sono di esclusiva competenza dell'Istituto. Continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, i commi da 4 a 13 dell'articolo 57 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, introdotti dall'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20.

Art. 16.

*Assegnazione dei terreni e dei rustici.
Oneri di urbanizzazione e costruzione*

1. Le istanze per l'assegnazione ed il successivo acquisto dei terreni e dei rustici sono presentate all'Istituto per il tramite degli uffici periferici di competenza i quali provvedono ogni tre mesi agli adempimenti di cui al presente articolo, attraverso l'indizione di procedure ad evidenza pubblica.

2. Gli uffici periferici provvedono, entro i trenta giorni successivi alla scadenza di ogni trimestre, a formare una graduatoria approvata con delibera del Consiglio di amministrazione, di cui è data comunicazione agli interessati. Sono predisposte singole graduatorie in relazione ad ogni area di competenza degli uffici periferici.

3. Nello stesso termine e con le stesse modalità di cui al comma 2 sono adottati eventuali provvedimenti motivati di rigetto delle istanze.


4. Entro i trenta giorni successivi chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso avverso la graduatoria di cui al comma 2 all'Assessore regionale per le attività produttive, che decide e risponde entro i successivi venti giorni.

5. Nella formazione delle singole graduatorie si tiene conto, dandone evidenza nel relativo avviso pubblico, della conformità dell'iniziativa agli indirizzi fissati dalle linee guida di cui all'articolo 14 ed al programma di cui all'articolo 15, comma 1, dei riflessi sull'occupazione diretta ed indiretta degli investimenti previsti e dei finanziamenti già ottenuti.

6. Gli operatori economici che abbiano subito danni ai beni immobili strumentali all'esercizio dell'impresa, tali da rendere detti immobili inutilizzabili, in esito ad attentati o azioni criminose messe in atto dalla criminalità organizzata, e che abbiano reso denuncia all'autorità competente, risultano preferiti nell'assegnazione provvisoria, anche a titolo gratuito, di aree, terreni, rustici o infrastrutture di cui alla presente legge.

7. Fermo restando quanto disposto dai commi 5 e 6, sono preferiti nell'assegnazione delle aree le piccole e medie imprese che si impegnano ad operare con i più elevati indici di occupazione.

8. I proprietari e/o possessori con regolare titolo sui terreni siti all'interno dell'area e non ancora espropriati, che intendano avviare un'attività, hanno diritto di prelazione. L'IRSAP, in caso di richiesta da parte di terzi, comunica agli stessi l'inizio della procedura di assegnazione offrendo un congruo termine per esercitare il diritto di prelazione.



9. Gli atti di vendita dei terreni e dei rustici, il cui prezzo non può comunque essere inferiore ai costi effettivamente sostenuti dall'Istituto per l'esproprio dell'area e l'eventuale realizzazione del rustico, prevedono l'impegno dell'impresa acquirente di mantenere la destinazione dell'insediamento all'attività produttiva indicata con l'istanza per un periodo non inferiore a cinque anni, nonché termini perentori per l'inizio e la fine dei lavori dello stabilimento; tali termini possono essere prorogati, una sola volta e per non più di diciotto mesi, con delibera motivata del Consiglio di amministrazione, in caso di comprovata impossibilità obiettiva dell'impresa di rispettarli e solo allorché i lavori di costruzione dello stabilimento siano già iniziati. Gli atti di vendita dei terreni prevedono, altresì, espressamente la condizione risolutiva del contratto in caso di mancato rispetto degli impegni e dei termini suddetti.

10. Nel caso di progetti di investimento di pubblica utilità, i termini di cui al comma 9 sono prorogati fino ad un massimo di ventiquattro mesi.

11. Trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti di cui al comma 9, ovvero anche antecedentemente nelle ipotesi di comprovati ed anomali od imprevisi andamenti del mercato, in relazione alla destinazione assegnata, su motivata istanza dell'impresa, l'Istituto può consentire il mutamento della destinazione data all'insediamento con l'istanza di cui al comma 1. In caso di non accoglimento della istanza dell'impresa la stessa mantiene la medesima destinazione pena la risoluzione dell'atto di vendita secondo le modalità di cui al comma 12.

12. Al verificarsi della condizione risolutiva di cui al comma 9 e fermo restando quanto previsto dal comma 11, con delibera del Consiglio di amministrazione, sono attivate le procedure per l'accertamento della risoluzione del contratto di vendita e la restituzione all'impresa acquirente di una somma pari al 75 per cento del corrispettivo pagato.

13. Gli oneri di urbanizzazione e costruzione, previsti dalle vigenti leggi in materia di urbanistica ed edilizia, relativi alla realizzazione di insediamenti produttivi nelle aree di cui alla presente legge, sono dovuti nella misura ridotta del cinquanta per cento rispetto a quanto previsto nella restante parte del territorio comunale.

14. Nel caso di insediamenti realizzati da imprese di costruzione e/o immobiliari che abbiano lo scopo di rivendere o dare in locazione i lotti anche edificati ad altre imprese, nonché quelli destinati all'esercizio di attività nel settore del commercio, gli oneri di cui al comma 13 sono dovuti in misura intera.

Capo VI

REALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI.

ATTIVAZIONE DI NUOVE INIZIATIVE

Art. 17.

Esecuzione delle opere. Gestione delle infrastrutture e dei servizi

1. L'Istituto, anche per il tramite degli uffici periferici, provvede alla progettazione ed esecuzione delle opere e dei servizi di cui alla presente legge. Per i servizi, forniture e lavori di competenza dell'Istituto trova applicazione la legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e successive modifiche e integrazioni.

2. La gestione delle infrastrutture e dei servizi destinati alle aree di cui al comma 2 dell'articolo 1, spetta all'Istituto per il tramite degli uffici periferici. Il Consiglio di amministrazione adotta uno schema di regolamento che detta le modalità di corresponsione delle quote di cui all'articolo 7, comma 2, lettera g).

3. Con decreto dell'Assessore regionale per le attività produttive è approvato il regolamento di cui al comma 2 e sono altresì individuati, ove le quote di cui all'articolo 7, comma 2, lettera g), dovessero essere in relazione ad ogni specifico servizio fornito alle imprese inferiori al prezzo congruo di mercato, gli eventuali regimi di aiuti da concedere in esenzione ai sensi, alle condizioni e limiti previsti dal regolamento (CE) 6 agosto 2008 n. 800/2008, della Commissione, pubblicato in G.U.U.E. L 214 del 9 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), i regimi di aiuti da notificare ai sensi degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007/2013 (2006/C 54/08), pubblicato in G.U.U.E. C 54/13, ovvero i regimi di aiuto da concedere in de minimis ai sensi del regolamento (CE) 15 dicembre 2006 n. 1998/2006, della Commissione, pubblicato in G.U.U.E. L 379 del 28 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore.

Art. 18.

Attivazione degli insediamenti produttivi. Procedimento semplificato di rilascio dell'autorizzazione unica

1. Fatta salva l'applicazione di eventuali normative speciali di settore, ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica per l'attivazione di nuove iniziative produttive, ovvero per la modificazione o implementazione di attività già esistenti, nell'ambito delle aree di cui alla presente legge si applicano gli articoli 36 e 37 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Istituto adotta un proprio disciplinare tecnico con il quale sono definite la modulistica unificata e la standardizzazione degli allegati, promuovendo intese con i comuni interessati e con gli altri soggetti pubblici interessati ai procedimenti.

3. In relazione alle istanze volte al rilascio dell'autorizzazione unica nelle aree di cui alla presente legge, tutti i termini per il relativo procedimento sono dimezzati.

4. Al fine della semplificazione amministrativa e nel rispetto altresì dei principi sanciti dall'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ove l'iniziativa per la quale si chiede l'autorizzazione non comporti variante agli strumenti urbanistici vigenti, trascorsi sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza per il rilascio dell'autorizzazione unica di cui al comma 1, l'operatore economico istante può inviare una comunicazione di inizio attività con la quale dichiara che, trascorsi ulteriori trenta giorni dalla ricezione della predetta dichiarazione da parte del competente Sportello unico delle attività produttive (SUAP), avvia le attività oggetto di richiesta di autorizzazione unica. Tale procedimento si applica anche nelle ipotesi in cui per la realizzazione dell'intervento sia necessario il rilascio di titoli edilizi. L'avvenuta ricezione della predetta comunicazione da parte dell'operatore economico deve essere comunicata, entro cinque giorni, all'Istituto.

5. La comunicazione di cui al comma 4 è corredata da una dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, con la quale l'istante attesta il possesso dei requisiti, soggettivi ed oggettivi, richiesti, la conformità dell'intervento alle prescrizioni vigenti, siano esse normative, regolamentari e di piano, allegando all'uopo una perizia giurata, corredata dai relativi elaborati tecnici, contenente le asseverazioni ed attestazioni rese da tecnico abilitato anche con riferimento alla conformità urbanistica ed edilizia dell'intervento proposto. Con il disciplinare tecnico di cui al comma 2, sono adottati gli schemi e la modulistica unificata anche in relazione a quanto previsto dal presente comma.



6. Trascorso il termine di trenta giorni dal ricevimento da parte del SUAP della comunicazione prevista dal comma 4, l'autorizzazione unica s'intende, ad ogni effetto, rilasciata.

7. Il SUAP, anche su indicazione dell'Istituto, ha facoltà di adottare motivato provvedimento di diniego al rilascio dell'autorizzazione unica entro il termine di cui al comma 6. Trascorso tale termine, l'autorizzazione unica tacitamente assentita può essere revocata e/o annullata solo per motivate esigenze di interesse pubblico ovvero per quelle indicate all'articolo 19, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, valutando l'eventuale lasso di tempo intercorso e l'affidamento maturato dal privato e, in ogni caso, previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque i suddetti interesse pubblici mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.

8. Dopo il comma 4 dell'articolo 36 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, sostituito dall'articolo 10 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, sono inseriti i seguenti commi: «4-bis. La gestione dello Sportello unico delle attività produttive (SUAP), coerentemente a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010 n. 160, può essere attribuita al Soggetto Responsabile del Patto territoriale. Tale funzione può essere estesa anche ai comuni contigui che, in presenza di condivisi obiettivi di sviluppo in base all'adesione agli strumenti di sviluppo territoriale quali i Programmi integrati di sviluppo territoriale e/o i Distretti turistici e pur non avendo originariamente fatto parte del Patto territoriale, intendano aderire alla gestione associata del SUAP.

4-ter. Gli Sportelli unici per le attività produttive (SUAP), in virtù della capacità di rappresentanza degli interessi territoriali nonché in ragione delle funzioni pubbliche esercitate, possono essere individuati dalla Regione per la stipula di accordi di programma volti all'attuazione di politiche di sviluppo regionale, agenti nei territori.»

Capo VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 19.

Liquidazione dei Consorzi per le aree di sviluppo industriale.

Nomina dei commissari straordinari.

Disposizioni transitorie

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppressi e sono posti in liquidazione i Consorzi per le aree di sviluppo industriale esistenti, che assumono la denominazione di 'Consorzio per le aree di sviluppo industriale in liquidazione'. Al fine di consentire l'immediata applicazione della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive, previa delibera della Giunta regionale, si provvede allo scioglimento degli organi consortili di tutti i Consorzi ASI della Regione ed alla contestuale nomina, per lo svolgimento delle attività di liquidazione, di un commissario straordinario per ogni consorzio ASI scelto tra i dirigenti in servizio presso l'Amministrazione regionale ovvero tra i presidenti dei disciolti consorzi ASI.

2. Il commissario straordinario è competente all'adozione degli atti di ordinaria amministrazione e provvede a definire, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le procedure di rilevazione dello stato patrimoniale ed economico-finanziario di ogni singolo Consorzio. In particolare, il commissario:

a) rileva lo stato patrimoniale, economico-finanziario e del personale, distinto per tipologia contrattuale, di ciascun consorzio;

b) con riferimento allo stato patrimoniale immobiliare, provvede ad aggiornare la valutazione dei singoli immobili acquisendo all'uopo apposita relazione di stima effettuata dalla competente Agenzia del territorio;

c) rileva, ove esistenti, i beni immobili strumentali di proprietà della Regione affidati in gestione a ciascun consorzio, da concedere in comodato d'uso esclusivo all'Istituto;

d) individua le attività e le passività rinegoziando, ove possibile, i rapporti con i creditori;

e) acquisite le valutazioni di cui alla lettera b), con specifico riferimento ai rustici e/o capannoni e/o immobili industriali comunque denominati, cede gli stessi in prelazione ai privati assegnatari all'importo rilevato ai sensi della lettera b), fatte salve le pattuizioni contenute negli atti di assegnazione stipulati entro il 31 dicembre 2010, i quali dovranno provvedere al pagamento dell'importo previsto entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del commissario;

f) individua i beni immobili strumentali rientranti nel patrimonio indisponibile dei singoli Consorzi la cui proprietà deve essere trasferita all'Istituto. Sono beni immobili strumentali indisponibili ai fini della presente lettera: gli immobili ove hanno sede gli uffici dei singoli consorzi ASI, i locali destinati a mensa, la viabilità e le opere connesse, le infrastrutture a rete ed i servizi tecnologici, fatta salva ogni ulteriore motivata valutazione del commissario in relazione ad altri beni diversi da quelli sopra individuati;

g) compie ogni attività utile alla gestione del Consorzio sino all'approvazione del decreto di cui al comma 4 e alla celere definizione delle operazioni di dismissione;

h) redige, con cadenza bimestrale, una relazione sulle attività svolte e sui risultati raggiunti, da trasmettere all'Assessorato regionale delle attività produttive.


3. Il commissario liquidatore che non abbia ottemperato a quanto disposto al comma 2, decade *ope legis*.

4. I Commissari devono chiudere le operazioni di liquidazione entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con l'approvazione del bilancio finale di liquidazione e la definizione delle posizioni attive e passive della gestione liquidatoria. Trascorso detto termine, nel rispetto di quanto previsto dal comma 8, la gestione dei singoli Consorzi per le aree sviluppo industriale transita all'Istituto. La chiusura delle operazioni di liquidazione di tutti i Consorzi è accertata con decreto dell'Assessore regionale per le attività produttive di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

5. Trascorso il termine di cui al comma 4, l'Istituto subentra integralmente e definitivamente nella gestione delle aree di cui all'articolo 1, comma 2, secondo quanto stabilito dalla presente legge e per i fini e le attività dalla stessa contemplate.

6. La Ragioneria generale della Regione concede all'Istituto i beni immobili di proprietà della Regione di cui alla lettera c) del comma 2, già affidati in uso esclusivo ai Consorzi per le aree di sviluppo industriale, in comodato d'uso gratuito stipulando convenzioni in relazione ad ogni singolo bene. Il Dipartimento regionale delle attività produttive, d'intesa con la Ragioneria generale della Regione, approva i piani di trasferimento all'Istituto, elaborati dai singoli commissari straordinari secondo i limiti e le modalità stabiliti dal presente articolo, dei beni mobili ed immobili già di proprietà o in uso ai Consorzi per le aree di sviluppo industriale di cui alla lettera f) del comma 2.

7. Al commissario straordinario spetta un compenso individuato con il decreto di nomina che non può comunque essere superiore al 50 per cento di quello fissato per il presidente della provincia regionale in cui ricade il singolo consorzio ed, in ogni caso, non può essere superiore ai tetti di spesa fissati per gli organi di amministrazione degli enti regionali dall'articolo 17 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11. Gli oneri derivanti dal presente comma sono a carico della gestione liquidatoria di ogni singolo consorzio ASI in liquidazione.



8. Trascorso infruttuosamente il termine di cui al comma 4, i rapporti attivi e passivi dei soppressi Consorzi per le aree di sviluppo industriale transitano in apposite gestioni a contabilità separata presso l'Istituto tale da garantire ed assicurare l'assoluta distinzione delle masse patrimoniali, dei rapporti di credito e delle passività di ogni singolo Consorzio soppresso, e ciò sino alla definitiva chiusura delle operazioni di liquidazione. Le gestioni separate di ogni singola liquidazione di cui al presente comma sono amministrate, previo controllo e vigilanza dell'Assessorato regionale delle attività produttive e, per i profili tecnico-contabili, dell'Assessorato regionale dell'economia, ai fini della celere conclusione delle operazioni di liquidazione, dal direttore generale dell'Istituto.

9. I beni immobili già facenti parte del patrimonio dei Consorzi per le aree di sviluppo industriale, non strumentali all'organizzazione ed al funzionamento degli stessi, nonché i capannoni industriali ed i centri direzionali individuati a seguito dell'attività di ricognizione effettuata dai commissari nominati ai sensi del comma 1, acquisite le relazioni di stima di cui alla lettera b) del comma 2, trascorso il termine di cui al comma 4, fatte salve le procedure esecutive in corso, sono acquisiti al patrimonio della Regione, che provvede all'alienazione nelle forme legislative vigenti in materia. I proventi derivanti dall'alienazione del suddetto patrimonio confluiscono in un apposito fondo presso la Ragioneria generale della Regione e sono destinati, per il settanta per cento, al ripiano delle situazioni debitorie discendenti dalla gestione liquidatoria alla quale il bene era originariamente destinato, e per il restante trenta per cento al finanziamento di interventi da autorizzare con la legge di stabilità regionale per l'anno 2012. Ai fini del perfezionamento delle singole situazioni debitorie stralcio, con specifici accordi di programma quadro, sottoscritti dai responsabili delle gestioni liquidatorie, dal Ragioniere generale della Regione e dal dirigente generale del Dipartimento regionale delle attività produttive, sono regolati i rapporti finanziari discendenti dalla liquidazione di ogni singolo consorzio in modo da garantire che i proventi dell'alienazione del patrimonio siano destinati al ripiano delle pertinenti situazione debitorie.

10. L'Istituto, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta la propria pianta organica. La stessa, entro i successivi sessanta giorni, è approvata con deliberazione della Giunta regionale; trascorso tale termine, la pianta organica si intende definitivamente approvata. Il personale con contratto a tempo indeterminato, assunto entro il 31 dicembre 2008 mediante procedure ad evidenza pubblica ovvero in applicazione di legge, transita nella pianta organica dell'Istituto. Il personale che dovesse risultare in esubero rispetto alla pianta organica dell'Istituto è posto in un ruolo ad esaurimento istituito presso l'Istituto. Resta salva in ogni caso, previa concertazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, l'applicazione degli articoli 33 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, ovvero di altre forme di mobilità regolate dalle vigenti disposizioni normative o contrattuali.

11. Gli incarichi di direttore generale dell'Istituto e di direzione delle strutture intermedie degli uffici periferici sono prioritariamente assegnati ai dirigenti in servizio presso i disciolti Consorzi. Resta salvo quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 9 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni.

12. A decorrere dalla data di pubblicazione dell'ultimo dei decreti di cui al comma 4, nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, è abrogata la legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1.

TITOLO II

DISPOSIZIONI INTERPRETATIVE. NORME IN MATERIA DI AREE EX SIRAP. NORME RELATIVE ALLE AREE GESTITE DAL CONSORZIO ASI DI MESSINA ED IN FAVORE DELLE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI MESSINA DANNEGGIATE DAGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 22 NOVEMBRE 2011. DISPOSIZIONI FINALI.

Art. 20.

Norma interpretativa

1. Al fine di evitare il perdurare ovvero l'insorgere di contenziosi che potrebbero determinare un aggravio di spesa a carico degli enti di cui alla legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1, in relazione all'atto di indirizzo n. 15845 del 17 aprile 2008 adottato dall'Assessorato regio-

nale dell'industria, l'articolo 83 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, come modificato e integrato dall'articolo 129 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, si interpreta nel senso che, a far data dall'entrata in vigore della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e fino al 31 marzo 2008, ai presidenti dei consorzi di cui alla legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1, spetta un compenso determinato in misura pari al 75 per cento dell'indennità di funzione minima spettante al presidente della provincia regionale di appartenenza, con la riduzione del 10 per cento prevista dall'articolo 17 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, e senza raddoppio per lavoratori dipendenti in aspettativa e liberi professionisti che hanno ricoperto la carica. Ai vicepresidenti dei suddetti consorzi spetta un compenso pari al 50 per cento di quello spettante ai presidenti. A far data dall'1° aprile 2008, i suddetti compensi sono determinati nella misura prevista dal decreto presidenziale 21 luglio 1994 e successive modifiche ed integrazioni, con le limitazioni di cui all'articolo 17 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11.

Art. 21.

Modifiche della legge regionale n. 22/2008

1. Al comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale del 16 dicembre 2008, n. 22, dopo le parole «Istituti autonomi case popolari» sono aggiunte le seguenti: «e degli enti indicati nella tabella 'B' di cui all'articolo 39 bis della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni».

Art. 22.

Norma in materia di aree ex SIRAP

1. Al fine di consentire il completamento delle aree ex-SIRAP, l'Assessore regionale per le attività produttive è autorizzato a inserire nei relativi bandi del P.O. FESR 2007/2013 una riserva del dieci per cento in favore dei territori dei comuni nei cui territori ricadono le relative aree artigianali.

Art. 23.

Norme in materia di aree gestite dal consorzio ASI della provincia di Messina

1. Le competenze urbanistiche relative alle aree gestite dal Consorzio ASI della Provincia di Messina, non aventi più caratteristiche di zone industriali poiché ricadenti nell'agglomerato urbano, già costituenti la zona industriale regionale (ZIR) di Messina e la zona industriale statale (ZIS), sono trasferite al Comune di Messina, il quale provvede ad attribuire la relativa destinazione con il proprio strumento urbanistico attraverso la redazione di un Piano integrato di recupero urbano da assoggettare alle procedure di cui alla legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71. Tutte le opere di urbanizzazione transitano nel patrimonio del Comune; i lotti di proprietà del Consorzio e non ancora alienati al momento dell'entrata in vigore della legge, faranno parte del patrimonio dell'IRSA. Il Comune di Messina, ai fini della redazione del piano attuativo, adegua le norme di attuazione dello strumento urbanistico entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono fatte salve le autorizzazioni e/o le concessioni edilizie rilasciate dal Comune di Messina alla data di entrata in vigore della presente legge. Fino all'approvazione dei suddetti piani attuativi, nelle aree ex ASI, ZIR e ZIS del Comune di Messina, sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria.

Art. 24.

Interventi a favore delle imprese commerciali e di servizi con sede operativa nei comuni della provincia di Messina danneggiate dagli eventi alluvionali del 22 novembre 2011

1. Dopo il comma 4-bis dell'articolo 60 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 è inserito il seguente:

«4-ter. Al fine di favorire il superamento della grave situazione di emergenza economico-sociale causata dagli eccezionali eventi alluvionali del 22 novembre 2011, nei comuni della provincia di Messina, indi-



viduati nella deliberazione della Giunta regionale n. 334 del 24 novembre 2011, colpiti dai predetti eventi, il fondo di cui al presente articolo eroga altresì agevolazioni in favore delle piccole e medie imprese, ivi comprese le microimprese come definite dal regolamento (CE) 6 agosto 2008 n. 800/2008, della Commissione, pubblicato nella G.U.U.E. L 214 del 9 agosto 2008, aventi sede legale da almeno sei mesi antecedenti al 22 novembre 2011, presso i comuni interessati dai citati eventi alluvionali della provincia di Messina. Con successivo decreto dell'Assessore regionale per le attività produttive sono definiti i requisiti e le modalità per l'accesso a tali agevolazioni da parte dei soggetti sopra individuati.».

Art. 25.

Modifica di norma in materia di contributi alle imprese per apparati di sicurezza. Modifiche alla legge regionale n. 20/2003

1. Al comma 1 dell'articolo 48 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, le parole «per l'installazione di impianti di videosorveglianza con collegamento telematico con gli organi di polizia conformi a quelli previsti da protocolli di intesa con il Ministero dell'interno» sono sostituite dalle seguenti «per la riqualificazione ed il potenziamento dei sistemi e degli apparati di sicurezza nelle piccole e medie imprese commerciali.».

Art. 26.

Disposizioni finali

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 12 gennaio 2012

LOMBARDO

Assessore regionale per le attività produttive
VENTURI

Assessore regionale per l'economia
ARMAO

Assessore regionale per il territorio e l'ambiente
DI BETTA

(Omissis).

12R0213

LEGGE 16 gennaio 2012, n. 9.

Misure in materia di personale della Regione siciliana e di contenimento della spesa.

(Pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana p. I n. 3 del 20 gennaio 2012)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PPROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE DELLA REGIONE E PROROGHE DI CONTRATTI

Art. 1.

Norme di contenimento della spesa

1. Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto.

2. Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto.

3. Per il triennio 2015-2017 la dotazione organica, prevista dall'art. 51 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, è diminuita annualmente del 50 per cento del personale di ruolo a qualunque titolo cessato dal rapporto di lavoro nel corso dell'anno precedente.

4. Al fine di contenere la spesa per il personale della Regione e degli enti locali, l'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica è autorizzato a comandare o distaccare per un biennio presso gli enti locali, previo assenso dell'interessato, personale regionale con qualifica dirigenziale con oneri per il trattamento economico fondamentale a carico dell'amministrazione di appartenenza. Le procedure ed i criteri, che prevedono il nulla osta dell'amministrazione di appartenenza sono stabiliti dall'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica, d'intesa con le organizzazioni sindacali di categoria, con l'ANCI Sicilia e con l'Unione regionale province siciliane. Le procedure prevedono l'attivazione di processi di mobilità volontaria del personale regionale in posizione di comando o distacco presso gli enti locali al termine del biennio, quale presupposto per l'autorizzazione al comando o distacco di cui al presente comma.

5. Il personale di ruolo e non di ruolo della Regione può essere utilizzato in ogni ramo d'amministrazione indipendentemente dalle finalità per le quali è stato in origine assunto.

6. Per il triennio 2012-2014 il costo del trattamento economico complessivo fondamentale dei dipendenti della Regione, anche di qualifica dirigenziale, non può superare, in ogni caso, il costo corrispondente sostenuto nell'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da contratti collettivi regionali di lavoro non soggetti al blocco e i relativi arretrati.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino al 31 dicembre 2014, il trattamento economico complessivo spettante al titolare di incarico dirigenziale, anche di livello generale, non può essere stabilito in misura superiore a quello previsto nel contratto stipulato dal precedente titolare ovvero, in caso di rinnovo, dal medesimo titolare. Sono fatti salvi gli effetti dei rinnovi dei contratti collettivi scaduti per i bienni 2006-2007 e 2008-2009.



8. A decorrere dal 1° gennaio 2012 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo destinato nell'anno 2011 al netto delle economie riprodotte nello stesso anno ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali. A decorrere dall'esercizio finanziario 2012, la dotazione del fondo per il pagamento del trattamento accessorio del personale con qualifica diversa da quella dirigenziale, in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli assessori regionali, le stazioni uniche appaltanti e per i dipendenti di cui all'art. 5 dell'accordo 30 giugno 2003, recepito con decreto del Presidente della Regione 26 settembre 2003, nonché per le finalità di cui al comma 1 dell'art. 13 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, è stabilita in 5.500 migliaia di euro annui.

9. Comma omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto.

10. I rinnovi contrattuali del personale dipendente del comparto e della dirigenza della Regione e degli enti che ne applicano i contratti sono rinviati al 2014 e non si dà luogo a recupero per il quadriennio precedente.

11. All'art. 51 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma, dopo la parola «determinati,» sono inserite le parole «e comunque non oltre la scadenza del mandato,»; la parola «tre» è sostituita dalla parola «due»;

b) al secondo comma, le parole «la cui misura non può comunque superare il trattamento economico tabellare previsto, rispettivamente, per il Segretario generale della Presidenza della Regione e per il direttore regionale con venti anni d'anzianità» sono sostituite dalle parole «la cui misura non può superare il tetto massimo di un quarto del trattamento economico tabellare previsto, rispettivamente, per il Segretario generale della Presidenza della Regione e per il direttore regionale con venti anni d'anzianità, nei limiti degli stanziamenti di bilancio.».

Art. 2.

Articolo omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto

Art. 3.

Articolo omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto

Art. 4.

Articolo omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto

Art. 5.

Articolo omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE ERS DI CONSORZI DI BONIFICA E PER L'OCCUPAZIONE

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 6.

Disposizioni in materia di personale ERSU

1. Al fine di non interrompere l'attività amministrativa degli ERSU, nelle more dell'espletamento dei concorsi di cui al comma 1 dell'art. 14 della legge regionale 25 novembre 2002, n. 20, l'incarico di direttore

dell'ERSU è conferito, nell'ambito del personale dell'amministrazione regionale o dello stesso ente, con qualifica dirigenziale, su proposta del Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale, secondo i criteri e le modalità definiti dalla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, e dall'art. 11, comma 6, della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, per i dirigenti di struttura intermedia e la relativa retribuzione.

Art. 7.

Consorzi di bonifica

1. I Consorzi di bonifica sono autorizzati a porre in essere le garanzie occupazionali di cui all'art. 1, comma 2, della legge regionale 1° febbraio 2006, n. 4, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, fino al 31 dicembre 2012. Al fine di sopprimere alle esigenze straordinarie connesse alla realizzazione di interventi e/o lavori di manutenzione ed ammodernamento delle reti irrigue collettive e delle reti scolanti, le garanzie occupazionali di cui alla legge regionale 28 giugno 2010, n. 14, sono confermate, nei limiti degli stanziamenti di bilancio fino al 31 dicembre 2012. Le disposizioni previste dai commi 4, 5, 6 e 7 dell'art. 24 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45, devono intendersi applicabili al consorzio irriguo Jato. Per le finalità del presente comma l'Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2012, a trasferire ai consorzi di bonifica la somma di 12.852 migliaia di euro. I relativi oneri trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2011-2013 U.P.B. 4.2.1.5.2, capitolo 215704.

2. Comma omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto.

Art. 8.

Articolo omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto

Art. 9.

Misure per l'occupazione


1. È autorizzata, sino al 31 dicembre 2012, la prosecuzione dell'attività relativa ai soggetti utilizzati ai sensi e per gli effetti di cui al comma 9 dell'art. 51 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11.

2. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2012, la spesa di 2.400 migliaia di euro. I relativi oneri trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2011-2013 U.P.B. 4.2.1.5.2, capitolo 215704.

Art. 10.

Disposizioni finali

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.



2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 16 gennaio 2012

LOMBARDO

*Assessore regionale per le autonomie locali
e la funzione pubblica*

Chinnici

Assessore regionale per l'economia
ARMAO

*Assessore regionale per l'istruzione
e la formazione professionale*
CENTORRINO

*Assessore regionale
per le risorse agricole e alimentari*
D'ANTRASSI

(Omissis).

12R0214

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 15 marzo 2012, n. 7.

Bilancio di previsione per l'anno 2012 e bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014. Stato di previsione dell'entrata.

(Pubblicato nel Supplemento ordinario n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 11 del 16 marzo 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge

Art. 1.

1. Sono autorizzati l'accertamento, la riscossione e il versamento delle entrate dovute alla Regione per l'anno 2012, dal 1° gennaio al 31 dicembre, secondo lo stato di previsione dell'entrata annesso alla presente legge.

Art. 2.

1. L'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti, l'istituzione nello stato di previsione dell'entrata di nuovi capitoli nell'ambito delle corrispondenti unità previsionali di base istituite o da istituire col medesimo provvedimento.

Art. 3.

1. Ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione delle leggi regionali 7 luglio 1975, n. 27, 5 maggio 1983, n. 11, e 9 giugno 1999, n. 23), il limite alla rinuncia alla riscossione di poste di entrata è fissato nell'importo di € 15.

2. Ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge regionale n. 11 del 2006, il limite massimo alla rinuncia alla riscossione per i crediti vantati a valere sui fondi di rotazione e assimilati in essere presso gli istituti di credito incaricati della gestione di leggi di incentivazione, è fissato nella misura di € 2.000.

Art. 4.

1. È approvato in € 8.482.616 in termini di competenza, dal 1° gennaio al 31 dicembre, il totale della spesa della Regione per l'anno 2012.

Art. 5.

1. Ai sensi dell'art. 60, comma 12-bis, della legge regionale n. 11 del 2006, il limite dell'importo per il mantenimento del residuo passivo è fissato nella misura di € 1.000.

Art. 6.

1. Sono autorizzati gli impegni, le liquidazioni e i pagamenti delle spese, per l'anno 2012, dal 1° gennaio al 31 dicembre, secondo lo stato di previsione della spesa annesso alla presente legge entro il limite di stanziamento di competenza in conformità a quanto disposto dagli articoli 38, 40 e 41 della legge regionale n. 11 del 2006.

ELENCHI

Art. 7.

1. Per gli effetti di cui all'art. 19 della legge regionale n. 11 del 2006, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle iscritte nell'elenco n. 1 annesso alla presente legge.

2. Ai fini dell'assolvimento degli oneri previsti all'art. 2, commi 2-bis, 2-ter e 2-quarter, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni nella legge 14 settembre 2011, n. 148 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari), e limitatamente agli impegni assunti anteriormente all'entrata in vigore del medesimo, l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, previa richiesta dell'Assessore competente e mediante prelievo dal fondo di cui al comma 1, provvede all'integrazione delle somme dovute per la maggiorazione dell'IVA.

3. Per gli effetti di cui all'art. 20 della legge regionale n. 11 del 2006, sono considerate spese occorrenti per integrare gli stanziamenti relativi alla restituzione di tributi indebitamente percetti e quelli relativi a stipendi, pensioni ed altri assegni fissi, tassativamente autorizzati e regolati per legge e per integrare la dotazione del fondo speciale per la riassegnazione delle somme perente agli effetti amministrativi (UPB S08.01.004 - cap. SC08.0045), quelle iscritte nell'elenco n. 2 annesso alla presente legge.

4. Per gli effetti di cui all'art. 21 della legge regionale n. 11 del 2006, sono considerate spese occorrenti per la restituzione di somme avute in deposito o per il pagamento di quote di entrata devolute ad enti ed istituti, o di somme comunque riscosse per conto di terzi, quelle iscritte nell'elenco n. 3 annesso alla presente legge.


5. Si prescinde dalla deliberazione della Giunta regionale per la riassegnazione delle somme di cui all'art. 21, comma 2, della legge regionale n. 11 del 2006, relative a spese derivanti da obblighi di legge o di contratto, per le spese a destinazione vincolata nonché per le somme erroneamente erogate a terzi non beneficiari.

6. L'applicazione della procedura di cui all'art. 21, comma 2, della legge regionale n. 11 del 2006 è limitata alle somme di importo superiore a € 500.000, fatti salvi i casi di cui al comma 2.

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Art. 8.

1. È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012.



DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE

Art. 9.

1. L'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio è autorizzato a iscrivere, con proprio decreto (previa deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore medesimo di concerto con gli Assessori competenti, per le assegnazioni a destinazione non vincolata) in appositi capitoli, istituiti o da istituire, nello stato di previsione della spesa nell'ambito delle corrispondenti unità previsionali di base, istituite o da istituire, in corrispondenza con le iscrizioni effettuate in conto dei correlativi capitoli dello stato di previsione dell'entrata, istituiti o da istituire, i fondi assegnati con specifica destinazione dalla Regione, dallo Stato, dall'Unione europea, da altri enti o soggetti pubblici e/o privati, in applicazione di disposizioni di legge.

2. Con il procedimento di cui al comma 1 si provvede alla reiscrizione delle somme di cui all'art. 60, comma 12, della legge regionale n. 11 del 2006, di cui sia stata accertata l'economia di stanziamento nell'anno 2011 con contestuale minore accertamento della relativa entrata. Con la medesima procedura si provvede alla reiscrizione di somme la cui correlativa entrata risulti riscossa o versata, attingendo alle disponibilità del fondo di cui al capitolo SC08.0001 (UPB S08.01.001).

3. Con la procedura di cui al comma 1 sono autorizzate:

a) l'iscrizione delle quote dei mutui contratti dalla Regione, ivi compresi quelli i cui oneri di ammortamento sono assunti a carico del bilancio dello Stato;

b) le variazioni di bilancio necessarie a dare attuazione ai programmi di spesa relativi a fondi assegnati con specifica destinazione dalla Regione e dallo Stato, ai programmi integrati d'area approvati ai termini della legge regionale 26 febbraio 1996, n. 14 (Programmi integrati d'area), agli interventi inclusi nella progettazione integrata, nella programmazione negoziata e agli accordi di programma, attingendo, ove occorra, alle disponibilità del fondo di cui al capitolo SC01.0628 (UPB S01.03.010), a quelle del fondo di cui al capitolo SC08.0045 (UPB S08.01.004), qualora le somme da utilizzare siano perentorie, mediante variazioni di bilancio in conto dei residui;

c) le variazioni di bilancio necessarie a dare attuazione al disposto di cui all'art. 6, comma 1, della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008).

Art. 10.

1. L'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio è autorizzato, con proprio decreto, ad apportare le variazioni di bilancio, in conto competenza e/o in conto residui, necessarie per l'attuazione delle ordinanze emesse dai commissari governativi operanti nella Regione a seguito delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 11.

1. Ai fini dell'attuazione dei programmi operativi e delle iniziative comunitarie inseriti nella programmazione comunitaria, nel rispetto delle disposizioni contenute nei rispettivi regolamenti comunitari e dei vincoli imposti dall'Unione europea, l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, fermo restando il piano finanziario approvato con decisione della Commissione europea, le necessarie variazioni di bilancio, anche in conto dei residui, o attingendo dal fondo di cui all'articolo 19 della legge regionale n. 11 del 2006 per eventuali reiscrizioni di spesa.

Art. 12.

1. Al fine del recepimento dei programmi finanziati con il concorso dell'Unione europea e delle relative modifiche e sulla base delle autorizzazioni emesse dalla stessa Unione europea, l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio è autorizzato a disporre con proprio decreto, da comunicare entro cinque giorni alla competente Commissione consiliare, le necessarie variazioni di bilancio, attingendo, per il cofinanziamento regionale, al fondo di cui all'art. 25 della legge regionale n. 11 del 2006 (UPB S08.01.003 - cap. SC08.0034).

Art. 13.

1. Con decreto dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio sono riversate in conto entrate del bilancio della Regione le risorse disponibili in conto residui e non ancora impegnate afferenti a Fondi globali da ripartire e/o a specifici programmi di spesa regionali, statali e comunitari, per essere ripartite o riassegnate, nel rispetto delle finalità obiettivi specifici del Piano regionale di sviluppo, ai corrispondenti capitoli di bilancio.

Art. 14.

1. L'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio è autorizzato a disporre, con propri decreti, l'adeguamento degli stanziamenti dei capitoli di spesa relativi alla quota capitale e/o interessi delle rate di ammortamento dei mutui contratti dalla Regione, anche mediante variazioni compensative tra gli stessi, ancorché riferiti a unità previsionali di base differenti.

Art. 15.

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 5 marzo 2007, n. 11714 (Codificazione, modalità e tempi per l'attuazione del SIOPE per le Regioni - art. 28, comma 5, legge 27 dicembre 2002, n. 289 e art. 1, comma 79, legge 30 dicembre 2004, n. 311), l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, con proprio decreto, provvede alle necessarie variazioni di bilancio nel rispetto dello stanziamento autorizzato per unità previsionali di base dalla legge di bilancio e dalle disposizioni di legge.

Art. 16.


1. Al fine di soddisfare le obbligazioni scaturenti da sentenze, liti, arbitrati ed altre tipologie di spesa analoghe, l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio provvede, con proprio decreto, mediante l'utilizzo del fondo di cui all'art. 19 della legge regionale n. 11 del 2006 (UPB S08.01.001 - cap. SC08.0001) ad incrementare i capitoli di spesa relativi, rispettivamente, all'obbligazione principale e agli oneri correlati.

Art. 17.

1. Al fine dell'attuazione del comma 3 dell'art. 31 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, con proprio decreto, provvede all'iscrizione delle somme derivanti dai compensi corrisposti da terzi ai dirigenti dell'Amministrazione regionale in conto del capitolo SC01.0133 (UPB S01.02.001) con contestuale accertamento in conto del capitolo d'entrata EC372.022 (UPB E372.004).

Art. 18.

1. Al fine dell'attuazione degli articoli 30 e 31 del Contratto collettivo regionale di lavoro per gli anni 2006-2011, il direttore generale dell'Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio provvede, sulla base della determinazione, emessa su conforme deliberazione della Giunta regionale, del direttore del servizio competente dell'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, a ripartire lo stanziamento dei fondi unici di cui ai capitoli SC01.0134 e SC01.0135 (UPB S01.02.001) ai vari fondi per la retribuzione di rendimento e di posizione attribuiti a ciascuna direzione generale. Con decreto dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, si provvede alle variazioni di bilancio conseguenti all'utilizzo del fondo di cui al capitolo SC01.0139 (UPB S01.02.001).



Art. 19.

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contrattuali in materia di fondi di cui agli articoli 30, 31 e 32 del Contratto collettivo regionale di lavoro 2006-2011 l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio è autorizzato, con proprio decreto, su proposta dell'Assessore competente in materia di personale, ad apportare le variazioni di bilancio necessarie per l'utilizzo delle economie di spesa individuate dalle citate disposizioni da destinare ai fondi medesimi.

2. Ai fini dell'applicazione dell'art. 57, comma 5, del Contratto collettivo regionale di lavoro 2006-2011 del personale con qualifica dirigenziale, e con le stesse modalità indicate al comma 1, sono apportate le variazioni di bilancio necessarie per l'utilizzo delle economie di spesa realizzate in conto delle risorse destinate alla copertura degli oneri assicurativi.

Art. 20.

1. L'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, con proprio decreto, provvede al trasferimento delle somme relative a compensi, emolumenti, indennità, altre tipologie retributive, ivi comprese le missioni e lo straordinario, oneri riflessi ed IRAP concernenti il personale, per l'attuazione di interventi, progetti e programmi finanziati dalla Regione, dall'Unione europea, dallo Stato e da altri enti pubblici o privati.

2. Con le stesse procedure di cui al comma 1, si provvede al trasferimento, ai corrispondenti capitoli di bilancio, delle somme anticipate dalla Regione relative alle procedure di attuazione dei programmi operativi regionali e ritenute ammissibili ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196 (Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione).

3. Con le stesse procedure di cui al comma 1, si provvede, altresì, al trasferimento dai competenti capitoli di spesa in favore del capitolo SC01.0184 (UPB S01.02.002) delle somme dovute, quale ritenute, per l'assolvimento degli oneri relativi al versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Art. 21.

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 8, comma 1, della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007), l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio è autorizzato a disporre, con propri decreti, su proposta dell'Assessore competente in materia di personale, il trasferimento delle somme iscritte sui capitoli SC01.0128 e SC01.0129 (UPB S01.02.001), al capitolo SC01.1084 (UPB S01.06.001).

Art. 22.

1. L'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, con proprio decreto, è autorizzato a iscrivere, con contestuale accertamento, nei capitoli di entrata di cui alle UPB E611.001 e E613.001 le somme relative alle partite di giro sui competenti capitoli di spesa di cui alla UPB S08.02.004.

Art. 23.

1. I trasferimenti dai fondi di cui all'art. 24 della legge regionale n. 11 del 2006, relativi alla revisione dei prezzi contrattuali, possono essere disposti a favore dei vari capitoli di spesa compresi nel titolo II, categoria 01, nonché del capitolo di spesa SC05.0061 (UPB S05.01.003).

2. Nel caso in cui i capitoli di provenienza risultino soppressi, i loro corrispondenti sono restituiti, ai fini di cui al comma 1, con decreto dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.

3. Si prescinde dalla deliberazione della Giunta regionale per i trasferimenti sino a € 260.000.

Art. 24.

1. L'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore medesimo, di concerto con gli Assessori rispettivamente interessati, è autorizzato a disporre, con proprio decreto, l'iscrizione ai competenti capitoli di spesa, in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto dei capitoli d'entrata EC324.003, EC324.004 (UPB E324.001) ed EC362.097 (UPB E362.010) degli importi corrispondenti, o delle minori somme effettivamente occorrenti agli interessi attivi maturati sui conti correnti accessi ai sensi dell'art. 4, comma 5, della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1 (Norme per la semplificazione delle procedure amministrative e l'acceleramento della spesa), agli interessi attivi maturati sulle somme erogate agli enti locali con vincolo di destinazione specifica ed alle economie realizzate rispetto ai fondi messi a disposizione degli enti stessi, di cui all'art. 9, comma 3, della legge medesima, al 31 dicembre 2011.

Art. 25.

1. L'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, con proprio decreto, è autorizzato ad iscrivere, con contestuale accertamento, in conto del capitolo di entrata EC362.083 (UPB E362.009), le somme derivanti dalla vendita delle riproduzioni della Carta tecnica regionale, in conto del capitolo SC04.2492 (UPB S04.09.006) per essere utilizzate ai fini dell'aggiornamento della Carta medesima e della produzione di materiale cartografico.

Art. 26.

1. Ai sensi del comma 3 dell'art. 35 della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, di risanamento urbanistico e di sanatoria di insediamenti ed opere abusive, di snellimento ed accelerazione delle procedure espropriative), l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio è autorizzato a disporre, con propri decreti, in corrispondenza degli accertamenti effettuati in conto del capitolo di entrata EC362.082 (UPB E362.009) l'iscrizione ai capitoli di spesa SC04.2446, SC04.2447 (UPB S04.09.003) e SC04.2775 (UPB S04.10.006) delle somme relative ai rimborsi delle anticipazioni concesse a favore dei comuni per la redazione e l'attuazione dei piani di risanamento urbanistico.

Art. 27.

1. Ai fini dell'applicazione del decreto ministeriale 3 settembre 1998, n. 370 (Regolamento recante norme concernenti le modalità di prestazione della garanzia finanziaria per il trasporto transfrontaliero di rifiuti), l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio è autorizzato a disporre, con propri decreti, l'iscrizione al capitolo di spesa SC04.1134 (UPB S04.05.001), delle somme relative alla riscossione delle spese amministrative per le procedure di notifica e di sorveglianza delle spedizioni transfrontaliere, con contestuali accertamenti effettuati in conto del capitolo di entrata EC349.004 (UPB E349.001).

Art. 28.

1. L'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio è autorizzato, con proprio decreto, a iscrivere, con contestuale accertamento, in conto del capitolo di entrata EC362.057 (UPB E362.001), le somme derivanti dai rimborsi dovuti in dipendenza di garanzie fideiussorie rilasciate da imprese di assicurazioni e aziende di credito a garanzia dell'esecuzione delle opere di ripristino ambientale ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 7 giugno 1989, n. 30 (Disciplina delle attività di cava), in conto del capitolo SC04.1377 (UPB S04.06.005) per essere destinate alla realizzazione dei medesimi interventi di recupero ambientale mediante affidamento in delega ai comuni territorialmente competenti.



Art. 29.

1. All'utilizzo degli stanziamenti iscritti in conto dei capitoli SC04.1133 (UPB S04.05.001) e SC04.1155 (UPB S04.05.002) si provvede previo accertamento delle correlative entrate in conto dei capitoli EC116.013 ed EC116.005 (UPB E116.002).

2. All'utilizzo degli stanziamenti iscritti in conto dei capitoli di spesa SC04.1370 (UPB S04.06.005) e SC04.2445 (UPB S04.09.003) si provvede previo accertamento in conto del capitolo d'entrata EC350.034 (UPB E350.002).

3. Per le finalità previste dall'art. 167, comma 6, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e successive modificazioni, l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio è autorizzato a disporre, con proprio decreto, l'ulteriore iscrizione in conto dei capitoli di spesa SC04.1370 (UPB S04.06.005) e SC04.2445 (UPB S04.09.003), in capo ai rispettivi centri di responsabilità, delle somme provenienti dalle sanzioni erogate a termini dell'art. 167, comma 5, del decreto legislativo n. 42 del 2004, con contestuale accertamento in conto del capitolo d'entrata EC350.034 (UPB E350.002).

Art. 30.

1. L'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, con proprio decreto, è autorizzato a disporre l'iscrizione al capitolo di spesa SC06.1145 (UPB S06.04.015) delle somme relative alla riscossione delle spese di partecipazione alle fiere agro-alimentari con contestuale accertamento in conto del capitolo di entrata EC362.031 (UPB E362.001).

2. Le somme iscritte in conto del capitolo SC06.1145 (UPB S06.04.015) possono essere utilizzate anche ai fini di eventuali restituzioni di versamenti per la mancata partecipazione alle fiere.

Art. 31.

L'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, con proprio decreto è autorizzato a iscrivere, con contestuale accertamento, in conto del capitolo di entrata EC362.037 (UPB E362.004), le somme derivanti dalla riscossione delle spese di partecipazione alle fiere turistiche in conto del capitolo SC06.0203 (UPB S06.02.002) per essere utilizzate anche ai fini di eventuali restituzione di versamenti per la mancata partecipazione alle fiere medesime.

Art. 32.

1. Gli stanziamenti iscritti in conto del capitolo SC08.0004 (UPB S08.01.001) possono essere utilizzati, oltre che per i compensi da corrispondere alle imprese esecutrici di opere immobiliari a diretto carico della Regione, per i maggiori oneri dovuti dagli enti delegati dall'Assessorato dei lavori pubblici per l'attuazione degli interventi nelle zone interne previsti dalla delibera del CIPE del 3 agosto 1998, relativi all'azione organica 6.3 - Interventi nelle zone interne.

Art. 33.

1. L'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore medesimo di concerto con l'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, è autorizzato a disporre, con propri decreti, il trasferimento delle somme iscritte al fondo da ripartire di cui al capitolo SC05.0001 (UPB S05.01.001), ai vari capitoli, istituiti o da istituire, nell'ambito delle corrispondenti unità previsionali di base, istituite o da istituire, per l'applicazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), e successive modifiche ed integrazioni.

2. Con la stessa procedura è autorizzato il ripristino delle disponibilità occorrenti nel fondo da ripartire di cui al precitato capitolo SC05.0001 (UPB S05.01.001), mediante riduzione degli stanziamenti dei vari capitoli di spesa alimentati dal fondo stesso.

BILANCIO PLURIENNALE

Art. 34.

1. È approvato il bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2012-2013-2014 nel testo allegato alla presente legge.

Art. 35.

1. È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2012-2013-2014.

ENTRATA IN VIGORE

Art. 36.

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della regione autonoma della Sardegna (BURAS) con gli effetti finanziari nel rispetto della disposizione prevista dall'art. 7, comma 3, della legge regionale n. 11 del 2006.

La presente legge sarà pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 15 marzo 2012

CAPPELLACCI

12R0196

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 2 0 4 2 1 *

€ 2,00

